

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 33**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2018)**

---



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D11/18

Roma, 19 giugno 2018

*Cara Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 marzo 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

*Cordialmente*

Riccardo Fraccaro

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n.117/2017 discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del medesimo decreto, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento.

**L'articolo 1** dello schema di decreto, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.

**L'articolo 2** reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017, nel quale la definizione di ente del terzo settore è integrata al fine di renderla uniforme ai dettagli della disciplina: l'art. 5, comma 1, prevede infatti che gli enti del terzo settore "esercitano in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale", sicché è opportuno che anche la definizione di ente del terzo settore contenga questo inciso.

**L'articolo 3** integra l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, contenuto nell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.117/2017, aggiungendo la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge n.281/1991, da considerarsi d'interesse generale nell'ambito del settore di cui alla lettera e), anche in ragione della circostanza che, nella prassi, le associazioni animaliste partecipano già attivamente al terzo settore e di esso sono considerate una particolare componente.

**L'articolo 4** reca modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n.117/2017, correggendo al comma 1 un refuso, dal momento che il contenuto del rendiconto tecnicamente non può che rinviare ad un rendiconto "gestionale" e non finanziario, con conseguente eliminazione di quest'ultimo lemma anche al comma 2. Al comma 6, si chiarisce e specifica come il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore debba essere documentato tenendo conto delle tre diverse forme di bilancio degli enti del terzo settore. Segnatamente, gli enti che redigono il rendiconto gestionale ai sensi del comma 1, documentano il carattere secondario dell'attività "diversa" nella relazione di missione. Gli enti che redigono il rendiconto per cassa ai sensi del comma 2, lo documentano in un'annotazione in calce al medesimo rendiconto. Quelli infine che redigono il bilancio, lo documentano nella sua nota integrativa.

**L'articolo 5** modifica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017: al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gestionali a carico degli enti del terzo settore di minori dimensioni, si uniforma il parametro dimensionale ivi previsto a quello di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),



elevandosi così la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui alla presente disposizione.

**L'articolo 6** integra l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.117/2017, specificando che il limite 1.8 previsto quale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h).

**L'articolo 7** modifica l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117/2017, estendendo la deroga in esso prevista anche alle organizzazioni di soccorso di emergenza operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Integra inoltre la previsione dell'articolo 17 mediante l'inserimento del comma ulteriore, grazie al quale si ripropone all'interno del codice una disposizione già contenuta nell'abrogata legge n. 266/1991 (precisamente all'articolo 17) sulle organizzazioni di volontariato ed ora estesa a tutti gli enti del terzo settore, in considerazione del fatto che la prestazione di attività volontaria è possibile in ognuno di essi (e non solo nelle organizzazioni di volontariato).

**L'articolo 8** contiene disposizioni integrative dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 117/2017. L'integrazione al primo comma serve unicamente a chiarire che l'acquisto della personalità giuridica è effetto dell'iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite nell'articolo 22 (intervento necessario del notaio, sussistenza del patrimonio minimo, ecc.).

Il comma 1-bis viene invece inserito al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore. Gli enti che si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22 del codice, se già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000, sono da questi ultimi cancellati, senza che ciò determini estinzione della persona giuridica. In tal modo, tali enti continuano ad essere persone giuridiche anche se la loro iscrizione è "trasferita" nel registro unico nazionale del terzo settore. In conseguenza di ciò, sarà esclusivamente l'ufficio competente del registro unico nazionale del terzo settore ad esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle associazioni e fondazioni del terzo settore. Naturalmente, quanto detto si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui l'associazione o fondazione del terzo settore, già iscritta nei registri (delle prefetture o delle regioni) di cui al d.P.R. 361/2000, chieda ed ottenga l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'articolo 22, perché in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al d.P.R. 361/2000, cui l'ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel registro unico nazionale del terzo settore, in cui l'ente si è iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all'art. 22) al fine di essere riconosciuto come ente del terzo settore. Il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore dovrà comunicare alla Prefettura competente l'avvenuta iscrizione nel registro predetto ai fini dei successivi aggiornamenti.

**L'articolo 9** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 117/2017, specificando la qualifica di direttore generale, in sintonia con l'esatta formulazione della norma del codice civile (art. 2396) cui si fa rinvio.

**L'articolo 10** modifica l'articolo 30, comma 6 del decreto legislativo n. 117/2017, chiarendo che, fermo restando il controllo contabile previsto dal medesimo articolo 30, da un lato l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del terzo settore di cui all'art. 31 del codice (quelli, cioè, di maggiori dimensioni); dall'altro, che per previsione statutaria l'ente del terzo settore può affidare la revisione legale dei conti – quando essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 – all'organo di controllo interno (piuttosto che ad un revisore legale esterno), a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Al comma 7 viene inoltre operata una correzione puramente formale, resa necessaria dal



fatto che il codice non impiega mai i termini “sindaco” e “collegio sindacale” bensì quelli più generici di “organo di controllo” e “componente dell’organo di controllo”.

**L’articolo 11** integra il dettato dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, attraverso due interventi: il primo consiste in una correzione di natura puramente formale, con la quale si impiega l’espressione “attività di volontariato” in luogo di “prestazioni dei volontari” per maggiore coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 17 del codice. Il secondo intervento consiste in un’integrazione necessaria al fine di tenere conto del fatto che, in principio, le organizzazioni di volontariato possono anche essere di secondo livello, cioè partecipate da altre organizzazioni di volontariato (in numero minimo di tre). In questo caso l’attività di volontariato non potrebbe essere prestata dalle persone fisiche associate, poiché le associate sono altre organizzazioni di volontariato. Si prevede dunque che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale.

Il medesimo articolo introduce inoltre il comma 1-bis con il quale si intende colmare una lacuna del testo normativo originario, prevedendosi una fase transitoria nella quale l’organizzazione di volontariato che vede ridotto il suo numero di associati oltre il minimo richiesto dalla legge, ai fini della costituzione, possa reintegrare il numero minimo legale di associati. Mutuata dall’articolo 2522, comma 3, del codice civile, la novella prevede che, trascorso un anno senza che l’organizzazione di volontariato abbia adeguato il numero di soci al minimo richiesto dalla legge (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato); l’organizzazione di volontariato può chiedere di essere iscritta in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore, evidentemente corrispondente ad una tipologia organizzativa del terzo settore per cui un numero minimo di associati non è richiesto, inclusa la sezione “altri enti del terzo settore”. Ove questa richiesta non venga formulata, l’organizzazione di volontariato è invece cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, subendo tutte le conseguenze derivanti da questa cancellazione (di natura patrimoniale e non, inclusa la possibile estinzione della personalità giuridica).

**L’articolo 12** reca una modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, in coerenza con la previsione contenuta nell’articolo 32, comma 2, del codice, che prevede che tra gli enti che possono essere associati di una organizzazione di volontariato non vi sono soltanto le organizzazioni di volontariato ma anche, entro certi limiti, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, legittimati ad indicare gli amministratori dell’organizzazione di volontariato.

**L’articolo 13** interviene sull’articolo 35 del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo per le associazioni di promozione sociale le medesime modifiche introdotte per le organizzazioni di volontariato dall’articolo 14 del presente decreto, di cui pertanto condivide la *ratio* giustificatrice.

**L’articolo 14** modifica l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, al solo fine di adeguarne il contenuto alla precedente definizione di ente filantropico offerta dall’art. 37, comma 1.

**L’articolo 15** reca una modifica all’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti medesimi, comprese le reti associative, all’interno dell’organo collegiale.

**L’articolo 16** integra il dettato dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 117/2017 specificando, in linea con quanto già previsto dall’articolo 13, comma 3, del Codice, che il Consiglio nazionale del Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore.



L'articolo 17 del provvedimento reca una correzione di errore materiale all'articolo 64, comma 5, lettera h), ove il riferimento al comma 6 deve ritenersi invece fatto al comma 7.

L'articolo 18 è volto a modificare l'articolo 65 del decreto legislativo n. 117/2017: più specificamente esso interviene sul comma 2, inserendo un nuovo ambito territoriale, esclusivamente dedicato alla regione Veneto, in considerazione dell'elevato numero di enti del terzo settore ivi presenti. Conseguentemente viene modificato altresì il comma 3. Un'ulteriore modifica è apportata al comma 4, stabilendo che negli ambiti biregionali i due membri espressione delle organizzazioni di volontariato devono essere espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale, così come accade per i membri designati dalle Regioni.

L'articolo 19 modifica l'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo che l'atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni. Pur non avendo il fondo in parola la natura di un fondo da ripartire, essendo piuttosto destinato al sostegno degli enti del Terzo settore, le attività di interesse generale con esso finanziabili afferiscono ad una pluralità di ambiti di competenza, non solo esclusiva statale, ma anche di carattere concorrente. La modifica operata è coerente con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che richiede il rispetto del principio della leale collaborazione, ove non possa ravvisarsi una competenza prevalente.

L'articolo 20 reca una modifica all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, estendendo la possibilità di fruire del contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato, ripristinando in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1 della legge n. 342/2000.

L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117/2017. Il comma 1 dell'articolo 77 prevedeva, nella sua formulazione originaria, la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore non commerciali. Al fine di consentire l'accesso a questa nuova forma di finanza sociale a tutti gli enti del Terzo settore, nel nuovo comma 1 è stato espunto il riferimento agli "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5", estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale. Si tratta, infatti, di una forma di finanziamento che implica la restituzione del capitale e degli interessi e che, per sua natura, può riguardare anche le attività degli enti del Terzo settore commerciali. Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate dagli emittenti, il nuovo comma 5 conferma che queste ultime possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali, coordinandosi in questo modo con la modifica apportata al comma 1, di cui all'articolo 79 comma 5.

Il comma 4, disciplina il livello di remunerazione che devono garantire le obbligazioni e gli altri titoli di debito e offre agli Emittenti la possibilità di applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento indicati nella norma, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento. A questo riguardo, nel nuovo comma 4 è stato aggiunto un ultimo periodo, in base al quale, per poter applicare detto tasso inferiore, gli emittenti devono fornire un'evidenza oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e di impiego equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se rischio di controparte. Tale modifica completa la disposizione, evitando il ricorso ad un successivo decreto attuativo per la precisazione e rendendo la disposizione immediatamente operativa, con conseguente abrogazione del successivo comma 15. Al nuovo comma 6, sono state espunte le parole "per il



finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5". Per effetto della modifica, gli Emittenti restano obbligati a destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei Titoli (al netto dell'erogazione liberale di cui al comma 5) ad impieghi a favore degli Enti del Terzo settore, ma tale somma non deve essere destinata necessariamente al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi Enti.

**L'articolo 22** modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117/2017, necessario per uniformarsi alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 43, 44 e 45) in tema di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di "peer to peer lending", di cui all'art. 44, comma 1, lett. *d-bis*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, senza modificare il trattamento fiscale del social lending in relazione al Terzo settore.

**L'articolo 23** modifica l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117/2017: il comma 2 stabilisce i criteri per determinare la commercialità o meno delle attività di interesse generale. Tale criterio viene integrato con l'inserimento di un nuovo comma 2-bis per consentire un margine di flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali utili al termine dell'esercizio, che peraltro devono essere costantemente reinvestiti negli scopi istituzionali, possa automaticamente comportare la qualifica dell'attività svolta come di natura commerciale incidendo anche sulla natura dell'ente. Nello specifico, le attività dell'ente si considerano non commerciali se i corrispondenti ricavi non superano del 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per un massimo di due periodi di imposta consecutivi. La deroga introdotta dal nuovo comma si riferisce solo ed esclusivamente alle attività di interesse generale richiamate dal medesimo comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Si tratta di una misura che consente di evitare una applicazione rigida dei criteri di cui al primo periodo tenendo conto della esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (si pensi a maggiori entrate intervenute alla fine dell'esercizio o alla riduzione dei costi non preventivamente determinabili dall'ente). Al fine di garantire una coerenza della disposizione di cui al comma 2-bis con i criteri di cui al comma 2 è stato stabilito che tale limite di tolleranza si applichi in caso di scostamento nei limiti del 10 per cento calcolato per ciascun periodo di imposta e fino ad un massimo di due periodi di imposta consecutivi. Pertanto, laddove dovessero realizzarsi le circostanze indicate in precedenza a far tempo dal terzo periodo di imposta l'ente dovrà adeguarsi ai criteri di cui al comma 2 e qualsiasi scostamento rispetto ai parametri ivi previsti determina la qualifica dell'attività come commerciali.

Al comma 5, per una migliore intellegibilità letterale della disposizione, sono state espunte le parole "intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale". La prima parte di questo periodo è stata spostata, con una diversa formulazione, nel nuovo comma 5-bis, ovè, per un'esigenza di coordinamento normativo, viene abrogato il riferimento alla lettera b) del comma 4. Pertanto, le entrate derivanti da raccolte fondi e da contributi pubblici erogati a favore di enti non commerciali concorrono, come proventi non commerciali, ai calcoli da eseguire per determinare la natura fiscale dell'ente. La seconda parte del periodo, invece, è stata spostata al nuovo comma 5-ter ma è rimasta invariata nel suo tenore letterale per rendere più fruibile la lettura della norma.

Al comma 6 vengono corretti alcuni refusi, con una modifica meramente formale che non incide sul senso proprio delle espressioni inizialmente impiegate.

**L'articolo 24** introduce modificazioni all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117/2017, che prevede uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore. Per effetto della novella, tra i ricavi cui applicare i coefficienti di redditività, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 (quando svolte con modalità commerciali), vengono aggiunti anche i ricavi conseguiti nell'esercizio



delle attività di cui all'articolo 7. Si tratta di una modifica meramente formale, con cui non si fa che esplicitare quanto già desumibile dal precedente articolo 79, comma 4, lettera a). L'ultimo comma dell'articolo 80 – che prevede la disapplicazione degli studi di settore, parametri ed indici sintetici di affidabilità alle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario – viene integrato da un punto di vista formale per dare conto delle modifiche normative riguardanti le disposizioni di cui sopra.

**L'articolo 25** introduce modifiche all'articolo 81, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017, nel quale sono state espunte le parole “in via prevalente” per coordinamento con la disposizione prevista al comma 1 dello stesso articolo, ove si legge che il credito di imposta assegnato agli Enti deve essere utilizzato “esclusivamente” per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali.

**L'articolo 26** reca modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017. In particolare, il comma 1 dell'articolo 83 viene modificato, in sintonia con il tenore complessivo della norma, per estendere la detrazione maggiorata al 35% anche alle erogazioni liberali eseguite in natura a favore delle organizzazioni di volontariato. Si procede, inoltre, ad abrogare il comma 3 per esigenze di coordinamento normativo. Il comma 3, infatti, introduceva alcuni adempimenti supplementari a carico degli enti non commerciali del Terzo settore ai quali, in un primo momento, veniva riservato l'accesso alle erogazioni liberali. Detti adempimenti appaiono sproporzionati considerando che le erogazioni previste dalla versione definitiva della norma in esame possono essere attribuite anche ad ETS commerciali, cooperative sociali ed imprese sociali costituite in forma non societaria.

Sempre nell'ottica di rendere più chiaro il tenore letterale della norma, al secondo periodo del comma 2 viene espunto l'inciso “Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni”; prevedendo direttamente che l'eventuale eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Anche in questo caso, si tratta di una modifica meramente formale, che non fa cambiare il significato né l'ambito di applicazione della norma.

Si sostituisce il comma 4 dell'articolo 83 introducendo una disposizione in base alla quale, rimanendo ferma la non cumulabilità delle agevolazioni già previste ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell'articolo in esame non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Viene infine modificato il comma 6 dell'articolo 83 nel senso di estendere le misure della detrazione e della deduzione per erogazioni liberali a tutti gli enti del Terzo settore.

**L'articolo 27** modifica la rubrica e il contenuto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 117/2017. La rubrica viene modificata inserendo uno specifico riferimento agli enti filantropici. L'articolo si sofferma sulle organizzazioni di volontariato, prevedendo per queste ultime la possibilità di svolgere attività non commerciali ulteriori a quelle indicate dall'articolo 79. La modifica introdotta al comma 1 ha lo scopo di garantire un coordinamento più preciso con il citato articolo 79, menzionando il relativo comma 4 oltre ai commi 2 e 3. Inoltre introduce un nuovo comma il quale prevede l'esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, riproponendo in tal modo l'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266/1991. Viene altresì introdotta al comma 3 una specifica previsione che conserva in capo alle organizzazioni di volontariato trasformatesi in enti filantropici ed iscritti nella pertinente sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore, la misura agevolativa di cui al comma 2, relativa all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società dei redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale.

**L'articolo 28** modifica l'articolo 86 del decreto legislativo n. 117/2017, che prevede la disapplicazione degli studi di settore, parametri ed indici sintetici di affidabilità alle organizzazioni





di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. La modifica apportata dà conto delle modifiche, introdotte da altre norme, che hanno riguardato le disposizioni in argomento.

**L'articolo 29** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 117/2017, dedicato agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, viene modificato esplicitando che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere rappresentata nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13. La modifica è volta a dare maggiore chiarezza agli enti sulle concrete modalità con cui assolvere ai propri obblighi. Il medesimo articolo interviene altresì sul comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 117/2017, in tema di scritture contabili richieste per fini tributari, che viene coordinato con le norme di carattere generale previste, dall'articolo 13 del Codice, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore non commerciali di minori dimensioni. Infine, al comma 6 il termine per il deposito del rendiconto specifico previsto per le raccolte fondi viene esteso a sei mesi, in coordinamento con il termine previsto per il deposito dei rendiconti e dei bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 117/2017 (*cf.* articolo 48, comma 3).

**L'articolo 30** introduce dette disposizioni di coordinamento normativo. Apporta alcune modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo n.117/2017. Per assicurare un migliore coordinamento normativo viene espunto dal comma 3 il primo periodo confermando così l'applicazione in via sistematica delle disposizioni del Tuir agli enti di cui all'articolo 4, comma 2, e 3 che non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Viene altresì modificato il secondo periodo del comma 3 specificando che agli enti di cui all'articolo 4 comma 3, gli articoli da 143 a 148 del TUIR si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 purché in presenza dei requisiti previsti.

Modifica l'art. 148, comma 3, del TUIR, che sarà efficace con la piena operatività della riforma ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice. La citata norma del TUIR prevedrà, a regime, la non commercialità delle attività istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche e, altresì, degli enti assistenziali contemplati dall'articolo 10; comma 1, lett. e-ter) (fondi integrativi del servizio sanitario nazionale) e dall'articolo 51, comma 2, lett. a) (enti e casse di carattere assistenziale) del TUIR. Detti enti assistenziali erano ricompresi nella precedente formulazione dell'art. 148, comma 3 del TUIR.

Il comma 3 si pone nell'ottica del necessario coordinamento della disciplina IVA e imposte dirette; estendendo l'ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, -ai numeri 15), 19) 20) e 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1. Le modifiche operate, tuttavia, escludono dall'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni in esame le cooperative sociali, tenuto conto che a queste ultime è oggi riservato il regime IVA agevolato di cui alla Tabella A – Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il comma 4, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 3, della L. 22 giugno 2016, n. 112, sostituendo le parole "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo" con "enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) o u)". Rispetto alla precedente versione questa formulazione permette agli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza sociale di accedere alle risorse del "dopo di noi", in coerenza con il fatto che si tratta delle organizzazioni che normalmente hanno in carico i soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.



Il comma 4, lettera b), modifica l'articolo 6, comma 9, della citata legge n. 112/2016, ove viene precisato che nelle circostanze in cui trova applicazione l'agevolazione prevista per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato, la deduzione prevista all'articolo 83, comma 2, è elevata al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato dal donante se quest'ultimo è di importo pari o inferiore 100.000 euro. La modifica è volta ad eliminare l'incertezza generata dalla vecchia formulazione, che nell'ampliare le agevolazioni previste dalla Legge n. 112/2016 (con l'inserimento di una opzione per la detrazione di imposta del 30%) restringeva la deduzione dal 20% al 10% (come previsto dal comma 2 dell'art. 83 del Codice) di quanto erogato liberalmente.

Il comma 5 inserisce disposizioni di coordinamento rispetto alla legge n.166/2016.

**L'articolo 31** modifica l'articolo 101 del decreto legislativo n. 117/2017, in tema di norme transitorie e di attuazione, prevedendo al comma 2, in tema di modificabilità degli statuti degli enti del Terzo settore, l'eliminazione del riferimento alle imprese sociali, che trovano già la loro corrispondente disciplina nel decreto legislativo n.112/2017. Esso al contempo opera una delimitazione di tale facoltà modificativa al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. Al comma 10 viene eliminato il richiamo al comma 10 dell'art. 77. Pertanto l'efficacia di tutte le disposizioni contenute all'art. 77 sono ora subordinate all'autorizzazione della Commissione europea. Viene altresì inserito al comma 10 anche il richiamo espresso all'art. 79, comma 2-bis.

**L'articolo 32** integra il contenuto dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 117/2017, disponendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n.476, coerentemente con la destinazione finalistica delle risorse finanziarie a sostegno delle associazioni di promozione sociale, previste dagli articoli 73 e 75 del codice.

**L'articolo 33** contiene disposizioni finanziarie. Si precisa che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si prevede inoltre l'invarianza finanziaria per le ulteriori disposizioni.

**L'articolo 34** contiene la clausola di salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117/2017.

**L'articolo 35** dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



## Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 35 articoli, è predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

**L'articolo 1** contiene l'oggetto del provvedimento: le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

**L'articolo 2** reca una specifica alla definizione di ente del Terzo settore, al fine di uniformarla a quanto già previsto dall'art.5 del decreto legislativo n.117 del 2017, in tema di esercizio delle attività di interesse generale. La norma è insuscettibile di generare oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto confermativa di precedente disposizione, e delimitante con ancora maggiore chiarezza il perimetro degli enti del Terzo settore.

**L'articolo 3** integra l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, aggiungendo la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo di cui alla legge n.281/1991. Non si ha un ampliamento della platea degli enti del Terzo settore, in quanto attualmente le associazioni animaliste sono già iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato o nell'anagrafe delle onlus. Dalla presente disposizione non derivano pertanto oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 4** chiarisce e specifica il contenuto delle disposizioni in tema di scritture contabili e modalità di redazione e deposito del bilancio di esercizio. La disposizione, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non genera alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 5** riduce gli oneri amministrativi e gestionali a carico degli enti del Terzo settore di minori dimensioni, in materia di pubblicazioni obbligatorie. Anche in questo caso, trattandosi di obblighi a carico di soggetti privati, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 6** esclude dal rapporto 1:8 delle differenze retributive tra lavoratori degli enti del Terzo settore le particolari categorie di lavoratori che abbiano specifiche competenze ai fini dello



svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del decreto legislativo n.117 del 2017.Essa, inerendo a rapporti di diritto privato, non genera oneri a carico dell'erario pubblico.

L'**articolo 7** estende a tutti gli enti del Terzo settore (e non solo alle organizzazioni di volontariato) la previgente disposizione, contenuta nell'articolo 17 della legge n.266/1991, in tema di prestazioni di attività volontaria. Il contenuto delle misure (flessibilità dell'orario di lavoro o turnazioni), il richiamo alla contrattazione collettiva, l'assenza di misure finanziarie agevolative, il limite della compatibilità con l'organizzazione aziendale rende la disposizione stessa inadatta ad avere effetti onerosi sul bilancio dello Stato.

L'**articolo 8** contiene disposizioni in tema di procedimento semplificato di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore, al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione non prevede nello specifico oneri aggiuntivi a carico dello Stato, fermo restando che l'art. 53 del Codice quantifica le risorse aggiuntive in generale destinate all'operatività degli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore presso le regioni e province autonome, titolari del procedimento di acquisto di personalità giuridica di cui si tratta. Inoltre, la norma non incidendo sul procedimento di iscrizione nei registri delle persone giuridiche (ed avendo effetto soltanto nei confronti dei soggetti già iscritti) non ha alcun effetto diminutivo sulle entrate correlate all'iscrizione nei registri medesimi.

L'**articolo 9** specifica la qualifica di direttore generale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n.117/2017. La disposizione in esame non comporta spese a carico del bilancio dello Stato in quanto disciplina la struttura interna di enti di diritto privato.

L'**articolo 10** contiene disposizioni chiarificatrici in tema di obbligo di revisione legale per gli enti del Terzo settore. Esso non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizione regolativa dell'organizzazione interna degli enti di diritto privato.

L'**articolo 11** interviene sulla disciplina degli assetti organizzativi interni delle organizzazioni di volontariato, apportando una correzione che tiene conto della possibilità già prevista nel testo originario di costituire organizzazioni di secondo livello. Esso al contempo prevede una disciplina integrativa nel caso di sopravvenuto venir meno del numero minimo legale di associati richiesto ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato. La disposizione, a carattere ordinamentale, non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato.



L'articolo 12 integra, in coerenza con la possibilità di composizione allargata delle organizzazioni di volontariato di secondo livello, le tipologie di soggetti legittimati ad indicare gli amministratori dell'organizzazione di volontariato. La disposizione, rivolta ad enti di diritto di privato, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 prevede per le associazioni di promozione sociale le medesime modifiche introdotte per le organizzazioni di volontariato dall'articolo 11 del presente decreto. Anche tale disposizione, pertanto, in ragione del suo carattere ordinamentale, non genera oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 14 adegua il dettato dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, in coerenza con la precedente definizione di ente filantropico offerta dall'art. 37, comma 1. Dal contenuto definitorio di tale disposizione deriva l'assenza di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 15 reca una modifica all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti medesimi, comprese le reti associative, all'interno dell'organo collegiale. Tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, l'articolo 59, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017 prevede che la partecipazione all'organo dei suoi componenti è gratuita e che non debba dar luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in coerenza con la previsione dell'art.12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. Resta inoltre ferma la previsione dell'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, secondo la quale per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, il Consiglio si avvalga delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, le spese volte ad assicurare il normale funzionamento dell'organo collegiale saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del Ministero, che svolgerà funzioni di supporto al Consiglio medesimo, e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

L'articolo 16 integra il dettato dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 117/ 2017 specificando, in linea con quanto già previsto dall'articolo 13, comma 3, del Codice, che il Consiglio nazionale del



Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore. Tale disposizione, alla luce delle argomentazioni espresse in relazione al precedente articolo 15, non è suscettibile di generare effetti sul bilancio dello Stato, stante il suo contenuto ricognitorio e la sua finalità di raccordo sistemico.

L'**articolo 17** del provvedimento reca una correzione di errore materiale all'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117/2017 e, pertanto, non ha effetti sulla finanza pubblica.

L'**articolo 18** eleva da 14 a 15 gli OTC e specifica che negli ambiti biregionali i due membri espressione delle organizzazioni di volontariato devono essere espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale, così come accade per i membri designati dalle Regioni. Poiché le spese di organizzazione e di funzionamento degli OTC gravano sulle risorse versate dalle fondazioni bancarie, entro il limite massimo definito all'articolo 62, comma 8 del decreto legislativo n. 117/2017, tale disposizione non genera oneri finanziari.

L'**articolo 19** modifica l'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo che l'atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni. Trattandosi di disposizione ordinamentale, essa non genera oneri sul bilancio dello Stato.

L'**articolo 20** reca una modifica all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, estendendo la possibilità di fruire del contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato, ripristinando in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1 della legge n. 342/2000. Anche tale disposizione non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, poiché la fruibilità dell'ausilio pecuniario pubblico trova un limite insormontabile nelle risorse finanziarie quantificate all'articolo 73 del decreto legislativo n. 117/2017. Negli anni passati tale linea di spesa ha assorbito in media il 5% dell'importo complessivamente disponibile (pari quest'ultimo ad € 7,75 mln.).

L'**articolo 21** modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 il quale prevede la possibilità per le banche di emettere obbligazioni e altri titoli di debito al fine di sostenere le attività istituzionali degli Enti del terzo settore non commerciali. I rendimenti di tali titoli sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 12,5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 26%; inoltre gli emittenti possono erogare a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore non commerciali almeno una quota pari allo 0,6% dei titoli emessi. A fronte di tali liberalità ai soggetti emittenti è



riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50%. Infine le comunicazioni finanziarie relative ai titoli di solidarietà non sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo.

La relazione tecnica originaria all'articolo 77 ipotizzava, sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, un importo annuo di titoli collocati pari a 240 milioni di euro, con durata media pari a 36 mesi, ai quali corrisponde un effetto negativo in termini finanziari stimato in circa 1 milione di euro per il 2018, di 2,1 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Con la modifica proposta, in particolare, si intende estendere la possibilità a tutti gli Enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale di accedere a questa nuova forma di finanza sociale, mentre la possibilità di effettuare erogazioni liberali a fronte del riconoscimento del credito d'imposta resta una prerogativa dei soli enti del Terzo settore non commerciali.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente quantitativo, considerato che gli Enti del terzo settore commerciali rappresentano circa il 5% di tutti gli enti non profit, e ritenuto di dover prudenzialmente quadruplicare tale percentuale al fine di considerare la maggiore potenzialità degli ETS commerciali ad avvalersi di tali titoli di debito, si stimano di seguito gli effetti finanziari associati alla modifica normativa in esame come aggiuntivi rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica al provvedimento originario, senza considerare gli effetti relativi al credito d'imposta non oggetto di modifica:

	2018	2019	dal 2020
Ritenute su interessi	-0,06	-0,14	-0,2
Imposta di bollo	-0,1	-0,2	-0,3
TOTALE	-0,16	-0,34	-0,5

*Milioni di euro*

L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117/2017, necessario per uniformarsi alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 43, 44 e 45) in tema di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di "peer to peer lending", di cui all'art. 44, comma 1, lett. d-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, senza modificare il trattamento fiscale del social lending in relazione al Terzo settore.



La disposizione non comporta effetti finanziari, trattandosi di una norma di coordinamento della misura contenuta nell'articolo 78 del D. Lgs. n. 117/2017 con quella prevista dall'articolo 1, commi 43-45, della Legge n. 205/2017.

**L'articolo 23** modifica l'articolo 79 del d.lgs. n. 117 del 2017. La disposizione di cui al comma 2-bis stabilisce i criteri per determinare la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore. In particolare, viene garantita una maggiore flessibilità nella gestione degli enti per evitare la fuoriuscita dal regime forfetario nel caso di commercialità dell'attività svolta. Viene, infatti, prevista una presunzione in base alla quale non si considera commerciale l'attività i cui ricavi non superano i costi effettivi del 10%.

La modifica comporta un potenziale ampliamento rispetto alla platea di riferimento presa in considerazione ai fini della valutazione effettuata in sede di predisposizione della relazione tecnica alla norma originaria.

Prudenzialmente si stima che l'intervento possa generare oneri aggiuntivi pari al 5% di quelli già stimati nella relazione tecnica della norma originaria e pari a:

2018	2019	2020	2021	dal 2022
0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,4

in milioni di euro

Le restanti disposizioni hanno carattere chiarificatorio, non generando effetti finanziari.

**L'articolo 24** modifica i commi 1 e 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117/2017. La modifica al comma 1 è meramente formale, esplicitando quanto già desumibile dal precedente articolo 79, comma 4, lettera a). La modifica al comma 7 integra la disposizione dal punto di vista formale, per dare conto di alcune modifiche normative intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96).

Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di una modifica formale.

**L'articolo 25** modifica l'articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017, specificando che la disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti titolari di reddito di impresa ed eliminando le parole "in via prevalente" dal comma 5, per coordinamento con la disposizione prevista al comma 1 dello stesso articolo (ove si legge che il credito di imposta assegnato agli Enti deve essere utilizzato "esclusivamente" per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5, con modalità non commerciali).





Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di una modifica formale.

**L'articolo 26** modifica i commi 1, 2, 3 4 e 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017. Le modifiche ai commi 1 e 3 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. La modifica al comma 1, infatti, colma una lacuna della precedente disposizione, dovuta ad un mero errore materiale nella fase di redazione della norma, che sin dall'origine intendeva riconoscere la detrazione maggiorata al 35% anche alle erogazioni liberali eseguite in natura a favore delle organizzazioni di volontariato. La modifica, quindi, intende unicamente sanare un mero errore materiale nella fase di redazione della norma. Il comma 3 – che riguardava alcuni adempimenti supplementari a carico degli enti del Terzo settore – è stato abrogato per esigenze di coordinamento normativo.

Inoltre, sempre per rendere più intellegibile la norma, al secondo periodo del comma 2 viene espunto l'inciso “Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni”. La modifica al comma 4 rappresenta una riscrittura normativa che non genera effetti di carattere finanziario rispetto a quelli già stimati in sede di predisposizione della relazione tecnica alla norma originaria . Si tratta infatti di modifiche meramente formali, poste in essere al fine di migliorare il dato testuale della norma, che non comportano nuove e maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

**L'articolo 27** modifica la rubrica inserendo un richiamo agli enti filantropici e modifica il comma 1 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 117/2017, al fine di garantire un coordinamento più preciso con l'articolo 79, menzionando il relativo comma 4 oltre ai commi 2 e 3. La modifica ha portata ricognitiva e come tale è insuscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. Viene altresì introdotto un nuovo comma 1-bis che introduce l'esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, riproponendo in tal modo l'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266/1991. Trattandosi di una disposizione di portata ricognitiva non implica alcun onere ulteriore per la finanza pubblica. Viene inoltre introdotta al comma 3 una specifica previsione che conserva la misura agevolativa di cui al comma 2, relativa all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società dei redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, anche alle organizzazioni di volontariato trasformatesi in enti filantropici ed iscritti nella pertinente sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore. Anche a tale disposizione non si ascrivono effetti di carattere finanziario.

**L'articolo 28** modifica l'articolo 86 del decreto legislativo n. 117/2017, che prevede la disapplicazione degli studi di settore, parametri ed indici sintetici di affidabilità alle organizzazioni



di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario. La modifica apportata dà conto delle recenti modifiche normative che hanno interessato le disposizioni in argomento (articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96). La modifica, pertanto, ha portata ricognitiva e di coordinamento normativo e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 29** reca modifiche ai commi 1, 3 e 6 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 117/2017, specificando le modalità e i tempi con cui gli enti del Terzo settore dovranno adempiere agli obblighi contabili a loro carico. La modifica investe esclusivamente aspetti legati alla tempistica di alcuni adempimenti e, pertanto, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 30** reca disposizioni di coordinamento normativo che non comportano effetti finanziari.

**L'articolo 31** modifica l'articolo 101 del decreto legislativo n. 117/2017, in ordine al regime di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore: trattandosi di norma ordinamentale, essa non è produttiva di oneri. Al comma 10 viene eliminato il richiamo al comma 10 dell'art. 77. Pertanto l'efficacia di tutte le disposizioni contenute agli articoli 77 e 79, comma 2-bis, sono ora subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari trattandosi di disposizioni volte a meglio definire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 117/2017.

**L'articolo 32** integra l'elenco delle disposizioni abrogate per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017. Tali disposizioni disciplinavano l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale ( diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n.476/1987, per i quali permane la previsione di una contribuzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75, comma 2 del decreto legislativo n.117 del 2017), che sono venuti meno per effetto della nuova disciplina delle risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n.117 del 2017. In ragione di quanto sopra esposto, tale disposizione è priva di oneri.

**L'articolo 33** contiene disposizioni finanziarie. Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,9



milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si prevede inoltre l'invarianza finanziaria per le ulteriori disposizioni.

La verifica della previsione finanziaria tecnica, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 190 del 2012, ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



- 9 APR. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Amministrazione proponente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

**Referente:** Dr.ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463.

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano - funzionario amministrativo - Ufficio Legislativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 06.48161462-463

### Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

#### **A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275: l'11,6% in più rispetto al 2011, e complessivamente impiegano 5 milioni 529 mila volontari e 788 mila dipendenti. Rispetto al Censimento del 2011 il numero di volontari cresce del 16,2%, mentre i lavoratori dipendenti aumentano del 15,8%. Ciò rileva che trattasi, quindi, di un settore in espansione in un contesto economico caratterizzato da una fase recessiva profonda e prolungata (2011-2013) e da una successiva ripresa (2014-15)<sup>1</sup>. Le istituzioni che operano grazie all'apporto di volontari sono 267.529, pari al 79,6% delle unità attive (+9,9% rispetto al 2011); quelle che dispongono di lavoratori dipendenti sono 55.196, pari al 16,4% delle istituzioni attive (+32,2% rispetto al 2011). Nel confronto con i dati rilevati nel 2011, tra le istituzioni con dipendenti diminuisce la dimensione media in termini di dipendenti, passando da 16 dipendenti per istituzione non profit a 14 nel 2015; tra le istituzioni con volontari aumenta invece lievemente la dimensione media in termini di volontari (21 volontari per istituzione nel 2015 a fronte dei 20 del 2011).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle istituzioni non profit, si conferma una elevata concentrazione nell'Italia settentrionale (171.419 unità, pari al 51% del totale nazionale) rispetto al Centro (75.751 unità, pari al 22,5%) e al Mezzogiorno (89.105 unità, pari al 26,5%). La Lombardia e il Lazio sono sempre le regioni con la presenza più consistente di istituzioni non profit (con quote rispettivamente pari al 15,7 e al 9,2%), seguite da Veneto (8,9%), Piemonte (8,5%), Emilia-Romagna (8%) e Toscana (7,9%). Le regioni con la minore presenza di istituzioni sono la Valle d'Aosta (0,4%), il Molise (0,5%) e la Basilicata (1%).

Le istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2015 contano sul contributo di 5.528.760 volontari e 788.126 lavoratori dipendenti. In media, l'organico è composto da 16 volontari e 2 dipendenti ma la composizione interna delle diverse tipologie di risorse impiegate varia notevolmente in relazione alle attività svolte, ai settori d'intervento, alla struttura organizzativa adottata e alla

<sup>1</sup> Istat, Censimento permanente delle istituzioni non profit. Primi risultati, dicembre 2017.

localizzazione. In particolare, nei settori della Sanità e dello Sviluppo economico e coesione sociale si riscontra, in media, una presenza molto più elevata di dipendenti pari rispettivamente a 15 e 14 unità di personale. A livello territoriale, le aree che presentano una maggiore concentrazione di dipendenti nelle istituzioni non profit registrano anche una maggiore intensità di risorse umane impiegate nel settore rispetto alla popolazione residente. Nel Nord-est e nel Centro si rilevano i rapporti più elevati di volontari (pari rispettivamente a 1.221 e 1.050 persone per 10 mila abitanti) mentre in termini di dipendenti sono il Nordovest e il Nord-est a presentare il rapporto più elevato (pari rispettivamente a 169 e 156 addetti ogni 10 mila abitanti) (Prospetto 1.3). Rispetto al 2011, si rileva per le regioni del Sud una crescita particolarmente sostenuta in termini sia di dipendenti (+36,1%) sia di volontari (+31,4%).

Nel 2015, il settore non profit si conferma essere principalmente costituito da associazioni riconosciute e non riconosciute (286.942 unità pari all'85,3% del totale); seguono le cooperative sociali (16.125, pari al 4,8%), le fondazioni (6.451, pari al 1,9%) e le istituzioni con altra forma giuridica (26.756, pari all'8,0%), queste ultime rappresentate prevalentemente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative, imprese sociali con forma giuridica di impresa (Prospetto 1.4). Rispetto al 2011 le cooperative sociali registrano una decisa crescita (+43,2%) mentre per le fondazioni il tasso di incremento è molto più contenuto (+3,7%). L'aumento più elevato si rileva comunque tra le istituzioni con altra forma giuridica (+86,4%).

Il settore maggiormente rappresentato è quello relativo a cultura, sport e ricreazione. In questo campo operano circa 220 mila enti. A seguire troviamo l'assistenza sociale con circa 31 mila istituzioni. Mentre il campo delle relazioni sindacali è il terzo ambito per numero di rappresentanza: oltre 20 mila enti. Seguono religione, istruzione e ricerca, sanità.

Dal punto di vista occupazionale, l'86% dei dipendenti è concentrata negli ambiti dell'assistenza sociale, sanità, istruzione e ricerca, sviluppo economico e coesione sociale. Mentre oltre la metà dei volontari svolgono la propria attività nelle istituzioni che si occupano di sport e cultura.

La legge di delega 6 giugno 2016, n.106 si è posta l'obiettivo, da realizzare attraverso l'adozione di più decreti legislativi, di operare un riordino complessivo ed organico del sistema normativo di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 ha attuato questa parte significativa della delega, mediante la redazione del Codice del Terzo settore, con il quale si intendono superare le criticità collegate alla presenza di un'eccessiva produzione normativa a cui si aggiunge l'instabilità del quadro normativo di riferimento, causata dalla presenza di una normativa disomogenea - sia a livello regionale che nazionale - che ha generato un'interpretazione contrastante e poco chiara con conseguenti incertezze applicative.

#### **Struttura del codice del Terzo settore**

I Titoli primo e secondo recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore.

Il Titolo terzo prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato.

I Titoli quarto e quinto disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. E' inoltre prevista una norma di rinvio - articolo 40 - alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Titolo sesto disciplina il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Titolo settimo reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.  
Il Titolo ottavo detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.  
Il Titolo nono reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.  
Il Titolo decimo disciplina il regime fiscale degli enti in parola.  
Il Titolo undicesimo detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento.  
Il Titolo dodicesimo reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, gli obiettivi di breve periodo perseguiti dal decreto legislativo n. 117 del 2017 sono:

- fornire un perimetro normativo capace di individuare gli enti del Terzo settore sia nelle loro forme atipiche e atipiche;
- individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore;
- fornire un corpo di regole comuni applicabili agli enti del Terzo settore, anche sotto il profilo fiscale;
- definire la configurazione strutturale del Registro unico nazionale del Terzo settore e le relative condizioni di accesso e di iscrizione allo stesso e nonché la permanenza nello stesso;
- configurare il sistema dei controlli e di vigilanza sugli enti del Terzo settore;
- prevedere, introdurre, meccanismi di trasparenza, pubblicità e accountability;
- definire i criteri qualificanti le reti associative degli enti del Terzo settore, nonché le attività che le stesse sono chiamate a svolgere;
- istituire, a livello nazionale, un unico organismo consultivo del Terzo settore;
- assicurare effettiva operatività al nuovo strumento di sostegno finanziario per il Terzo settore istituito dalla legge delega ed, al contempo, una migliore allocazione e gestione della spesa relativa alle previgenti fonti di finanziamento;
- definire i compiti dei Centri di servizio per il volontariato - chiamati a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore - da adeguare all'ampliamento, contenuto nella legge delega, della platea dei destinatari a tutti gli enti del Terzo settore, i criteri per il loro accreditamento, nonché il relativo sistema di finanziamento, indirizzo e controllo.

Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono:

- promuovere e semplificare la libera partecipazione dei cittadini attraverso la costituzione di enti del Terzo settore;
- favorire il dialogo pubblico-privato sociale nella programmazione e progettazione degli interventi e dei servizi di interesse generale;
- rendere operativo il sistema di registrazione unico degli enti del Terzo settore;
- favorire processi di aggregazione stabile tra gli enti del Terzo settore, funzionali ad accrescerne la rappresentatività nelle sedi istituzionali e ad ottimizzare l'efficacia delle attività di interesse generale svolte dai medesimi;
- supportare la Pubblica amministrazione attraverso un qualificato organo consultivo, quale sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponenziale del pluralismo organizzativo del Terzo settore;
- favorire, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili, un orientamento sinergico ed integrato nell'implementazione delle attività di interesse generale, da svilupparsi attraverso adeguate forme di collaborazione tra gli Enti del Terzo settore -

indipendentemente dalla loro configurazione tipologica – e tra questi e le pubbliche amministrazioni, anche nella prospettiva di un più efficiente utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche; assicurare un finanziamento stabile ai centri di servizio per il volontariato, partendo dalla definizione del fabbisogno occorrente al sistema, sulla base delle esigenze di promozione del volontariato e secondo criteri di efficienza, efficacia, ottimizzazione e contenimento dei costi, capaci di garantire altresì l'attivazione di meccanismi di perequazione territoriale; assicurare il coordinamento del sistema di governance dei centri di servizio per il volontariato.

In ordine a questi ultimi obiettivi, sono stati previsti i seguenti indicatori:

- numero degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero di reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero annuo dei controlli eseguiti sugli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore;
- numero annuo di pareri resi dal Consiglio nazionale del Terzo settore;
- rapporto percentuale annuo tra risorse finanziarie impegnate e risorse assegnate sui fondi nazionali a sostegno del Terzo settore;
- numero annuo degli interventi e dei progetti ammessi al finanziamento a valere sui medesimi fondi;
- numero dei centri di servizio per il volontariato accreditati;
- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato accreditati;
- incidenza percentuale sulla dotazione annuale del Fondo unico nazionale dei versamenti non coperti dal credito d'imposta;
- incidenza percentuale, sulle spese annue gravanti sul Fondo unico nazionale, degli oneri di organizzazione e funzionamento degli Organismi nazionali e territoriali di controllo;
- numero di verifiche annue eseguite dagli Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato accreditati.

Dall'attuazione del citato decreto legislativo n.117 del 2017 è emersa, da un lato, l'esigenza di affinare il coordinamento normativo, alla base delle legge delega, al fine di fornire un quadro regolatorio ancora più chiaro e coerente, sia intrinsecamente, che in relazione ad altre disposizioni normative, a partire da quelle tributarie. Dall'altro, sono emerse alcune problematiche applicative, che rendono necessario un intervento normativo integrativo e correttivo.

Una prima criticità rilevata è l'omissione, nell'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore, dell'attività di tutela degli animali, che rischia di escludere dal Terzo settore diffuse realtà organizzative che costituiscono espressione significativa del Terzo settore.

Un' ulteriore esigenza chiarificatrice riguarda l'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore, in tema di documenti e revisione legale dei conti.

Le disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità degli emolumenti corrisposti ai titolari di cariche sociali, ai dirigenti e agli associati risultano foriere di eccessiva gravosità per gli enti del Terzo settore di minori dimensioni.

Un medesimo rischio di appesantimento degli oneri amministrativi potrebbe scaturire dalla contemporanea iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel registro unico nazionale del terzo settore, in assenza di opportuni meccanismi di coordinamento.

Il decreto legislativo n.117 del 2017 ha fissato il numero minimo di associati necessario ai fini della legittima costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale, a fronte del quale è emersa una lacuna normativa nel caso del successivo venir meno di tale numero minimo.

Un'ulteriore criticità è individuabile nella sottodimensionamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo dell'amministrazione.

Un altro aspetto problematico è costituito dal ruolo attribuito alle Regioni in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, nonché di governance dei centri di servizio per il volontariato che ha originato l'instaurazione da parte delle Regioni Veneto e Lombardia del giudizio di legittimità costituzionale avverso talune disposizioni del decreto legislativo n.117 del 2017.

Un limite nelle previsioni del decreto legislativo n.117 del 2017 è rinvenibile altresì nella mancata previsione della fruibilità del contributo statale per acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche per le donazioni dei beni in questione alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato.

La disciplina dei titoli di solidarietà, quale forma di finanziamento che implica la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, può avere un'efficacia ridotta ove limitata agli enti del Terzo settore non commerciali.

Le disposizioni fiscali introdotte dal decreto legislativo n.117 del 2017 presentano profili di criticità legati a dubbi interpretativi ovvero dal mancato adeguamento alle disposizioni normative sopravvenute in diversi ambiti, capaci di pregiudicare l'esigenza di armonizzazione e semplificazione espressa nella legge delega. In particolare, i criteri di determinazione dell'eventuale commercialità delle attività di interesse generale scontano un eccesso di rigidità, anche in presenza di lievi scostamenti nel rapporto tra costi e ricavi, legati a situazioni contingenti.

La finalità di sostegno agli enti del Terzo settore risulta inoltre limitata, sotto il profilo fiscale, dalla mancata riproposizione, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento delle attività statutarie, presente nella precedente disciplina.

Un'ulteriore carenza è emersa con riguardo all'assenza di forme di sostegno fiscale per la nuova figura tipizzata degli enti filantropici.

Un'ulteriore criticità è emersa dalla disciplina semplificata di adeguamento delle disposizioni statutarie al nuovo quadro normativo scaturito dal decreto legislativo n.117 del 2017: in particolare, è stato evidenziato che la formulazione del testo, nella parte in cui prevede che tale adeguamento possa essere fatto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, reca in sé il rischio di un'applicazione distorsiva di detta facoltà modificativa, per effetto della quale con delibera di assemblea ordinaria potrebbero essere approvate modifiche statutarie che la normativa di riforma non impone né richiede.

Si riassumono, di seguito le criticità del decreto legislativo n.117 del 2017:

- il contenzioso costituzionale instaurato dalle Regioni Veneto e Lombardia;



- la ridotta partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore;
- la mancata previsione tra le attività di interesse generale di quella relativa alla tutela degli animali;
- l'eccessiva onerosità amministrativa, per gli enti di piccole dimensioni, in tema di obblighi di pubblicità, e, per la generalità degli enti, in tema di contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale del Terzo settore;
- la mancata previsione di una disciplina normativa in caso di sopravvenuto venir meno del numero minimo di associati richiesto ai fini della costituzione di un'associazione di promozione sociale o di un'organizzazione di volontariato;
- la poca chiarezza in tema di competenze dell'organo di controllo interno dell'ente del Terzo settore e il revisore legale dei conti;
- la mancata previsione dell'accessibilità al contributo statale per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, nel caso di donazione di tali bene alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato;
- la limitazione dell'applicazione dei titoli di solidarietà agli enti del Terzo settore non commerciali;
- la rigidità dei criteri di determinazione della commercialità delle attività di interesse generale, pur in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi;
- la mancata previsione, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie (misura, peraltro, già prevista, nelle previgenti disposizioni);
- la mancata previsione di benefici fiscali per gli enti filantropici (nuova figura organizzativa introdotta dal decreto legislativo n.117 del 2017);
- relativamente alle disposizioni fiscali, la loro ridotta chiarezza o l'incompleto coordinamento normativo con l'ordinamento tributario, anche per effetto di disposizioni sopravvenute;
- l'eccessiva latitudine della clausola di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, in assenza di un esplicito collegamento all'azionabilità della stessa esclusivamente per le modifiche necessitate dalla novella legislativa.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'intervento integrativo e correttivo persegue l'obiettivo di breve periodo della configurazione sistematica e coordinata di un corpus normativo contenente i principi e criteri direttivi chiamati a fungere da cornice regolatoria per gli enti del Terzo settore.

Più specificamente, la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di breve periodo

- individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore;
- conferire maggiore chiarezza all'ordinamento contabile e fiscale degli enti del Terzo settore;
- modulare gli oneri amministrativi ai profili dimensionali degli enti del Terzo settore;
- accrescere la rappresentatività degli enti del Terzo settore all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore ;
- implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione delle risorse relative al nuovo strumento di sostegno finanziario per il Terzo settore istituito dalla legge delega, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni;

- adeguare l'articolazione territoriale dell'Organismo nazionale di coordinamento ai livelli dimensionali di presenza territoriale degli enti del Terzo settore, mediante l'istituzione di un ulteriore ambito territoriale, esclusivamente afferente alla Regione Veneto;
- favorire l'effettivo sostegno alle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, attraverso l'accessibilità per tutti gli enti in parola ai titoli di solidarietà;
- prevedere margini di flessibilità nei criteri di determinazione della commercialità delle attività di interesse generale;
- tutelare i diritti della minoranza assembleare, attraverso una precisa delimitazione degli adeguamenti statutari perfezionabili in sede di assemblea ordinaria.

Inoltre, la proposta normativa incide sui seguenti obiettivi di medio e lungo periodo a:

- promuovere e semplificare la libera partecipazione dei cittadini attraverso la costituzione di enti del Terzo settore;
- supportare la Pubblica amministrazione attraverso un qualificato organo consultivo, quale sede unitaria rappresentativa dei diversi livelli di governo ed esponentiale del pluralismo organizzativo del Terzo settore;
- favorire, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili, un orientamento sinergico ed integrato nell'implementazione delle attività di interesse generale, da svilupparsi attraverso la leale collaborazione fra i diversi livelli di governance.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto legislativo n. 117 del 2017, indicati nella sezione I - A.

Gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di breve, medio e lungo periodo del provvedimento in esame sono:

- numero delle intese in materia di utilizzo delle risorse finanziarie del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore espresse dalla Conferenza Stato -Regioni;
- numero degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
- numero annuo di pareri resi dal Consiglio nazionale del Terzo settore;
- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato accreditati;
- numero di verifiche annue eseguite dagli Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato accreditati;
- numero di interpelli presentati all'Amministrazione proponente.

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

I destinatari dei principali effetti del provvedimento in esame possono individuarsi negli enti del Terzo settore. Destinatari indiretti dell'intervento saranno gli utenti finali cui saranno rivolti gli interventi attuati dagli stessi enti del Terzo settore e al contempo i singoli cittadini, mentre per la parte fiscale sono anche i singoli contribuenti. Destinatari indiretti sono anche le amministrazioni regionali.

## **Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Con riferimento alla consultazione degli stakeholders privati, le procedure di consultazione sono state sviluppate in coerenza con i contenuti del verbale dell'incontro del 27.4.2017 fra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Forum nazionale del Terzo settore, nel quale le parti hanno convenuto sull'individuazione di un tavolo di confronto politico come sede, tra l'altro, di individuazione del monitoraggio della prima applicazione della legge, anche attraverso la costituzione di una commissione tecnica tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Forum medesimo. Da tale confronto, il Forum ha presentato l'articolato delle proposte correttive o integrative al decreto legislativo n.117 del 2017.

Parallelamente, è stato sviluppato il confronto con le Regioni e le Province autonome, in coerenza con quanto espresso nel documento allegato all'atto n.63700 del 20.6.2017 della Conferenza Unificata, nel quale è stato espresso l'invito a proseguire un costruttivo confronto con il Governo sui decreti correttivi. Tale confronto è avvenuto in sede di Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

E' stato altresì consultato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con specifico riguardo alla disciplina fiscale.

Le proposte ricevute sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo ed in parte recepite. Non hanno trovato accoglimento le proposte che presentavano profili di incompatibilità con i criteri contenuti nella legge delega, con il riparto costituzionale di competenze fra lo Stato e le Regioni, nonché quelle suscettibili di generare effetti di insostenibilità amministrativa.

## **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'opzione di non intervento non consentirebbe di superare le criticità evidenziate nella Sezione 1.

Giova evidenziare che l'Amministrazione proponente ha superato alcune criticità, legate principalmente alla disciplina applicabile nel periodo transitorio (fino, cioè, all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) attraverso lo strumento della circolare.

## **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Al fine di rimuovere le criticità evidenziate nella sezione 1 - A, il Governo ha deciso di intervenire sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, che prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, facendo ricorso allo strumento previsto direttamente dalla legge stessa. L'intervento normativo in esame si pone quindi in stretta relazione con la regolazione precedente, migliorandone i contenuti e semplificando, chiarendo e rendendo più efficace l'intervento normativo nel suo complesso.

La scelta dell'intervento regolatorio si è resa necessaria, in quanto le criticità e le esigenze emerse dal monitoraggio della prima di attuazione del decreto legislativo n.117 del 2017 non sono risolvibili attraverso il ricorso a strumenti alternativi (fonti di rango secondario, prassi amministrativa).

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

L'opzione prescelta comporta esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti di cui alla Sezione 1, lettera D.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari diretti degli enti del terzo settore:

- avranno un regime giuridico più chiaro e sistemico, con particolare riguardo alla disciplina contabile e fiscale;
- avranno una maggiore rappresentanza all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore;
- disporranno di un congruo lasso temporale per la ricostituzione della compagine associativa, nel caso di sopravvenuto venir meno del numero minimo richiesto per la costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale;
- sarà ampliata la platea degli enti che possono accedere alle forme di sostegno finanziario rappresentate dai titoli di solidarietà;
- vedranno ripristinati, con riferimento alle organizzazioni di volontariato, alcuni benefici fiscali in materia di imposta di registro;
- saranno introdotte forme di sostegno fiscale per gli enti filantropici, derivanti dai processi di trasformazione delle organizzazioni di volontariato;
- godranno di un margine di flessibilità nel rapporto tra ricavi e costi ai fini della qualificazione in termini di commercialità delle attività di interesse generale;
- saranno ridotti taluni obblighi anche in ragione delle dimensioni degli enti ( pubblicità dei compensi, mantenimento della preesistente personalità giuridica in caso di passaggio dal registro delle persone giuridiche al registro unico nazionale del Terzo settore)

Per quanto riguarda i destinatari indiretti - gli utenti finali che fruiscono degli interventi - l'opzione prescelta potrà consentire un più efficace soddisfacimento dei bisogni emergenti dal contesto di riferimento.

Nel medesimo ambito dei destinatari indiretti, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano beneficeranno del ruolo più pregnante attribuito loro nella definizione dell'atto annuale di indirizzo sull'utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non genera effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'opzione regolatoria ex se è neutra rispetto agli oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini ed imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione prescelta. Si evidenzia che l'attuazione delle misure previste nella proposta normativa trova la sua copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

Il regime fiscale degli enti del Terzo settore è stato chiarito attraverso una più esplicita formulazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.117 del 2017 o il più organico coordinamento di questo con l'ordinamento tributario e le modifiche medio tempore intervenute, in conseguenza di altri interventi normativi.

Viene mantenuta ferma la distinzione tra attività commerciali e non commerciali, con conseguente differenziazione della fiscalità applicabile agli enti che svolgono l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (od esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa: in tale cornice, ossequiosa delle esigenze di semplificazione, armonizzazione e certezza applicativa, si colloca l'introduzione di un margine flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali utili al termine dell'esercizio, che peraltro devono essere costantemente reinvestiti negli scopi istituzionali, possa automaticamente comportare la qualifica dell'attività svolta come di natura commerciale incidendo anche sulla natura dell'ente. Nello specifico, le attività dell'ente si considerano non commerciali se i corrispondenti ricavi non superano del 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per un massimo di due periodi di imposta consecutivi. Si tratta di una misura che consente di evitare una applicazione rigida dei criteri di cui al primo periodo tenendo conto della esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (si pensi a maggiori entrate intervenute alla fine dell'esercizio o alla riduzione dei costi non preventivamente determinabili dall'ente). Tale limite di tolleranza si applica in caso di scostamento nei limiti del 10 per cento calcolato per ciascun periodo di imposta e fino ad un massimo di due periodi di imposta consecutivi.

In coerenza con la disciplina di favor per le organizzazioni di volontariato, viene prevista l'esenzione dall'imposta di registro degli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, riproponendo in tal modo l'identica previsione già contenuta nell'articolo 8 della legge n. 266/1991. Viene altresì introdotta al

comma 3 una specifica previsione che conserva in capo alle organizzazioni di volontariato trasformatesi in enti filantropici ed iscritti nella pertinente sezione del Registro Unico Nazionale del terzo settore, la misura agevolativa relativa all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società dei redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale.

## **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Del presente provvedimento verrà data ampia notizia e informazione anche attraverso l'inserimento sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza l'introduzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

I controlli sono a più livelli:

#### **a) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è competente a:**

- vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e monitorare lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore operanti a livello regionale;
- provvedere all'accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale autorizzandole ad espletare attività di controllo nei confronti degli enti ad esse aderenti; c) predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti dalle regioni e province autonome e dall'organismo nazionale di controllo sui CSV, nonché sullo stato del sistema di registrazione.

Rimangono in capo alle Amministrazioni pubbliche competenti i poteri in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività.

#### **b) All'amministrazione finanziaria rimangono i controlli fiscali.**

#### **c) I singoli uffici regionali del Registro unico del Terzo settore esercitano l'attività di controllo diretta ad accertare:**

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

**d) Gli enti pubblici erogatori hanno il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.**

**e) Sono previste inoltre forme di autocontrollo**, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 7 della legge n. 106 del 2016, esercitabili nei confronti dei propri aderenti dalle rete associative e dai CSV appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche.

Tali forme di autocontrollo non potranno avere ad oggetto la materia fiscale e contabile.

Infine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, opera la Cabina di regia, costituita con DPCM dell'11.1.2018 con il compito di coordinare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera q), della legge delega, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore. In particolare la Cabina di regia coordina l'attuazione del codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine della predisposizione della VIR, in fase di attuazione dell'intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo ed il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- incentivazione all'iscrizione al Registro unico del Terzo settore;
- partecipazione degli enti del Terzo settore alle policies nazionali;
- implementazione della leale collaborazione interistituzionale.

Ai fini di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- numero degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero di enti del Terzo settore aderenti alle reti associative iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- numero di enti del Terzo settore associati ai centri di servizio per il volontariato;
- numero annuo di proposte di intervento presentate a fronte dei programmi di intervento attivati;
- numero annuo di accordi e intese tra PP.AA.

### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento normativo non è adottato per recepire direttamente alcuna direttiva europea.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106".**

*Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:*

Dr.ssa Bianca Stefania Di Tano – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n.117/2017 discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del medesimo decreto, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholders* di riferimento.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo di risolvere questioni sorte nella fase di prima applicazione pratica della riforma che ha introdotto misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzi il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cd. *Terzo settore*, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

#### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";



- Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
- Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”;
- Legge 20 maggio 1985, n. 222 recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”;
- Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e decreto-legge 15 maggio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, confluiti nel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice della protezione civile ;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- Legge 15 dicembre 1998, n. 438 recante “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”;
- Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
- Codice civile;
- Articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”;

- D.M. 16 novembre 1992 Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.
- D.M. 8 giugno 1999, n. 328, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarietà".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte incidono sulla seguente normativa:

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
- Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso";
- Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";
- Articolo 23 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- Codice civile;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642 recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative";
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

- Articolo 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Approvazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto non sono state novellate disposizioni incidenti su materie di loro competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Nel rispetto di tali principi sono stati modificati gli articoli 65 e 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017 dagli articoli 18 e 19 del presente provvedimento.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Sono pendenti giudizi di costituzionalità sugli articoli 64, 65 e 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, novellati rispettivamente dagli articoli 17, 18 e 19 del presente provvedimento, promossi dalle regioni Lombardia e Veneto con ricorso notificato in data 5 ottobre 2017.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La misura prevista dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, così come novellato dall'articolo 24 dello schema di decreto in esame, è soggetta, sulla base di quanto disposto dall'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017, all'autorizzazione da parte della Commissione europea su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non ha introdotto nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'articolo 22 dello schema di decreto, nel novellare l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ha sostituito integralmente il comma 1, l'articolo 26 ha sostituito il comma 4 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, e l'articolo 30, comma 4, nel novellare l'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, ha sostituito il comma 9, con ciò determinando un'abrogazione implicita dei medesimi commi. Sono inoltre state effettuate abrogazioni espresse dagli articoli 21, 22, 26 e 30 del provvedimento in esame, rispettivamente, del comma 15 dell'articolo 77, del comma 2 dell'articolo 78 e del comma 3 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché del comma 5, dell'articolo 16 della legge 19 agosto 2016 n.166.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. E' presente disposizione derogatoria rispetto alla normativa vigente all'articolo 7 dello schema di decreto, che modificando l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017 estende la deroga in esso prevista anche agli "operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, 7 e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23". E' prevista inoltre un'ulteriore disposizione derogatoria all'articolo 30, che novella l'articolo articolo 10, primo comma, numero 15), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in base alla quale l'esenzione dal pagamento dell'IVA per alcune operazioni a favore anche degli enti del Terzo settore, non si applichi alle imprese sociali costituite in forma di società, mentre la novella ai numeri 19), 20) e 27-ter), prevede che la medesima esenzione non si applichi, oltre che alle imprese sociali costituite in forma di società, anche alle cooperative sociali.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative sui punti oggetto dell'intervento in esame.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La presente proposta normativa prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'articolo 30, comma 5, dello scherma di decreto, che novella l'articolo 16, comma 7, della legge 19 agosto 2016, n. 166. Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi diversi da quelli già previsti dal provvedimento legislativo che si intende modificare.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo



ART. 1  
(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 2  
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole " mediante lo svolgimento" sono aggiunte le seguenti: ", in via esclusiva o principale,".

ART. 3  
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole " speciali e pericolosi" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281".

ART. 4  
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la parola "finanziario" è sostituita dalla seguente: " gestionale";
  - b) al comma 2, la parola "finanziario" è soppressa;
  - c) al comma 6, dopo le parole "di cui all'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: " a seconda dei casi"; le parole " nella relazione al bilancio" sono soppresse"; dopo le parole "nella relazione di missione" sono aggiunte le seguenti: ", in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio".

ART. 5  
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole "superiori a centomila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori a 220.000".





#### ART. 6

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)".

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 7, dopo le parole "cooperazione internazionale allo sviluppo" la parola "nonché" è soppressa;
  - b) al medesimo comma 7, dopo le parole "legge 21 marzo 2001, n. 74" sono aggiunte le seguenti: ", nonché agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23";
  - c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:  
"6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale."

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "registro unico nazionale del Terzo settore" sono aggiunte le seguenti: " ai sensi del presente articolo";
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1-bis. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore è data comunicazione alla competente Prefettura."



ART. 9

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo la parola "direttori" è aggiunta la seguente: "generali".

ART. 10

*(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il controllo contabile ai sensi del presente articolo, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all'organo di controllo, di cui sia componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31.";
  - b) al comma 7, le parole "dai sindaci" sono sostituite dalle seguenti: "dall'organo di controllo".

ART. 11

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole "delle prestazioni dei volontari associati" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati";
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo."

ART. 12

*(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole "dalle organizzazioni di volontariato associate" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti associati".



#### ART.13

*(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole “ dell'attività di volontariato dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “o delle persone associate agli enti associati”;
  - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.”.

#### ART.14

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “beni” sono aggiunte le seguenti: “, anche di investimento”; le parole “e alle attività di investimento” sono soppresse; le parole “ degli enti del Terzo settore” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

#### ART.15

*(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a), la parola “otto” è sostituita dalla parola “dieci”;
  - b) alla lettera b), la parola “quattordici” è sostituita dalla parola “sedici”.

#### ART. 16

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole “enti del Terzo settore” sono aggiunte in fine le seguenti: “nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;”.

#### ART. 17

*(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n.117 del 2017)*

1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017 la parola “comma 6” è sostituita dalla seguente: “comma 7”.



#### ART. 18

*(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, dopo la parola "Ambito 4: Veneto", le parole "e Friuli Venezia Giulia" sono soppresse e dopo le parole "Ambito 14: Sicilia" sono aggiunte le seguenti: "Ambito 15: Friuli Venezia Giulia";
  - b) al comma 3, le parole "13 e 14" sono sostituite dalle parole "13, 14 e 15";
  - c) al comma 4, lettera b), le parole "di cui uno" sono soppresse; dopo la parola "designati" sono aggiunte le seguenti: "uno per ciascun territorio di riferimento,".

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo le parole "con proprio atto di indirizzo" sono aggiunte le seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,".

#### ART. 20

*(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 le parole "per le sole fondazioni" sono soppresse; dopo le parole "strutture sanitarie pubbliche" sono aggiunte in fine le seguenti: "da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.".

#### ART. 21

*(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole "Terzo settore" le parole "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono soppresse;
  - b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.";



- c) al comma 5, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
- d) al comma 6, le parole " , per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5" sono soppresse;
- e) il comma 15 è abrogato.

#### ART. 22

*(Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

- 1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-*bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.";
  - b) il comma 2 è abrogato.

#### ART. 23

*(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

- 1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.";
  - b) al comma 5, le parole da " , intendendo per queste ultime" a "natura commerciale" sono soppresse;
  - c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.";



“5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.”;

- d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole “dei propri associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei”; al terzo periodo, dopo le parole “degli associati” sono aggiunte le seguenti: “e dei” e dopo la parola “familiari” la parola “o” è sostituita con la parola “e”.

#### ART. 24

*(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole “5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “5, 6 e 7”;
- b) al comma 7 la parola “sistematici” è sostituita dalla seguente: “sintetici”; le parole da “7-bis” fino alle parole “n. 225” sono sostituite dalle seguenti: “9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

#### ART. 25

*(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole “Ferma restando” sono sostituite dalle seguenti: “Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando”;
- b) al comma 5, dopo la parola “fruizione,” le parole “in via prevalente” sono soppresse.

#### ART. 26

*(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole “Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “82, comma 1” e dopo le parole “erogazione liberale” le parole “in denaro” sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo le parole “Terzo settore” le parole “non commerciali” sono soppresse; dopo le parole “di cui all'articolo” le parole “79, comma 5” sono sostituite



- dalle seguenti "82, comma 1" e al secondo periodo le parole da "Qualora" a "l'eccedenza" sono sostituite dalle seguenti: "L'eventuale eccedenza";
- c) il comma 3 è abrogato;
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.";
  - e) al comma 6, le parole "anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82" sono soppresse.

#### ART. 27

*(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

- 1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla rubrica dopo le parole "organizzazioni di volontariato" sono aggiunte le seguenti :  
"e degli enti filantropici";
  - b) al comma 1, le parole "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4";
  - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.";
  - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.".

#### ART. 28

*(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

- 1. All'articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017 la parola "sistematici" è sostituita dalla seguente "sintetici" e le parole da "7-bis" a "n. 225" sono sostituite dalle seguenti: "9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96".



ART. 29

*(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera a), le parole "in apposito documento" sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio di esercizio di cui all'articolo 13";
  - b) al comma 3, le parole "a 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2" e le parole "economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive" sono sostituite dalle seguenti: "di cassa";
  - c) al comma 6, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".

ART. 30

*(Coordinamento normativo)*

1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
  - b) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: "3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.";
2. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose", sono aggiunte le seguenti: "assistenziali di cui alla lettera e-ter), del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51 e";
3. All'articolo 10, primo comma, del decreto al presidente della Repubblica della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al numero 15), le parole "enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società";
  - b) ai numeri 19), 20) e 27-ter), le parole "enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società";





4. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "enti del Terzo settore" le parole "non commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o" e le parole " comma 1, lettera u)" sono sostituite dalle seguenti: " lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";
  - b) all'articolo 6 il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.";
5. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo."

#### ART. 31

*(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole "e imprese sociali" sono soppresse; dopo la parola "disposizioni" è aggiunta la seguente: "inderogabili"; dopo le parole "dell'assemblea ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. ";
  - b) al comma 10 le parole "articoli 77, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: " articoli 77, 79, comma 2-bis".

#### ART. 32

*(Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;"



ART. 33  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 34  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

ART. 35  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

Roma, 24 luglio 2018

*Cara Presidente*

facendo seguito alla nota del 19 giugno 2018 con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (atto Governo n. 33), Le invio copia dell'atto di mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata il 21 giugno 2018, nonché dei pareri, interlocutorio e definitivo, espressi dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, rispettivamente nelle adunanze del 17 maggio e del 19 luglio 2018.

*Cordiali saluti*

Riccardo Fraccaro

*Riccardo Fraccaro*

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

*GR AD*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sul Codice del Terzo Settore.

Repertorio Atti n. ~~68~~/CU del 21 giugno 2018

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 21 giugno 2018:

VISTO l'articolo 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 che:

- al comma 2, lettera b), prevede che con decreto legislativo, si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
- al comma 3, prevede che detto decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- al comma 7, si prevede altresì che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la nota del 9 aprile 2018 con la quale, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sul Codice del Terzo Settore, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo 2018, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza unificata, che è stata portata a conoscenza delle Regioni e degli Enti locali con lettera del 12 aprile 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica dell'8 maggio 2018, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno consegnato documenti contenenti proposte emendative che sono state esaminate in tale sede;

VISTA la nota del 10 maggio 2018, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, le proprie controdeduzioni alle suddette proposte emendative, diramate in pari data;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 10 maggio 2018 di questa Conferenza, su richiesta delle Regioni è stato rinviato per ulteriori approfondimenti mentre l'ANCI ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento dei tre emendamenti contenuti nel documento consegnato in seduta e diramato il 18 maggio 2018;

MP





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 19 giugno 2018, con la quale le Regioni hanno trasmesso delle proposte emendative, diramate in pari data;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 20 giugno 2018, nel corso della quale sono state esaminate le richieste emendative e di chiarimento delle Regioni e dell'ANCI anche a nome dell'UPI;

VISTA la nota del 20 giugno 2018, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle suddette proposte emendative, diramate in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso la mancata intesa per contrarietà delle Regioni Veneto e Lombardia, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole, chiedendo l'accoglimento dell'emendamento contenuto nel documento consegnato in seduta che si allega al presente atto;

CONSIDERATO quindi che non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.

AP

Il Segretario  
Antonio Naddip



Il Presidente  
Sen. Erika Stefani



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1432/2018

Roma, addì 30.05.2018

Risposta a nota del

N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**731/2018**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DI D.LGS. RECANTE**  
**"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E**  
**CORRETTIVE DEL D.LGS. N.**  
**117/2017 - CODICE TERZO**  
**SETTORE - A NORMA DELL'ART. 1,**  
**CO. 2, LETT. B) DELLA L. N. 106/2016**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.  
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. \_\_\_\_\_

Segretario Generale

TORSELLO MARIO LUIGI  
30.05.2018 10:59:01  
...UTC.....

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE**  
**POLITICHE SOCIALI UFFICIO**  
**LEGISLATIVO**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

m Ips.29.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0003701.30-05-2018



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 17 maggio 2018

**NUMERO AFFARE 00731/2018**

OGGETTO:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Legislativo.

Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

**LA COMMISSIONE SPECIALE del 17 maggio 2018**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29/2766 in data 16/04/2018 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 52 del 23 aprile 2018, che ha istituito la Commissione speciale per la trattazione dell'affare in oggetto;

Considerato che nell'adunanza del 17 maggio 2018 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e udito i consiglieri relatori Stefania Santoleri e Italo Volpe;

## PREMESSO E CONSIDERATO

### 1 – LA RICHIESTA DI PARERE

1.1 - Con nota del 16 aprile 2018 prot. 29/2766 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso lo schema di decreto recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", per l'espressione del parere previsto dall'articolo 20, comma 3, lett. a) della legge 15 marzo 1997 n. 59 su tale provvedimento.

Lo schema di decreto è accompagnato da una relazione illustrativa e tecnica, dalla relazione concernente l'analisi tecnico-normativa e dalla relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione che descrive, accanto al quadro normativo di interesse, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento regolatorio e gli indicatori individuati per la verifica del raggiungimento di questi ultimi, il procedimento di consultazione pubblica e la valutazione delle opzioni alternative.

Tale schema di decreto, che si compone di 35 articoli, è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo art.1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Nella Relazione illustrativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 117 del 2017 discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine a talune disposizioni del medesimo decreto, nonché



da esigenze di correzione sistematica e tiene conto, altresì, delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento.

Nella relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indicato in modo specifico le criticità che hanno reso necessario l'intervento normativo integrativo e correttivo, che vengono di seguito riportate:

- il contenzioso costituzionale instaurato dalle Regioni Veneto e Lombardia;
- la ridotta partecipazione dei rappresentanti degli enti del Terzo settore all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore;
- la mancata previsione tra le attività di interesse generale di quella relativa alla tutela degli animali;
- l'eccessiva onerosità amministrativa, per gli enti di piccole dimensioni, in tema di obblighi di pubblicità, e, per la generalità degli enti, in tema di contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale del Terzo settore;
- la mancata previsione di una disciplina normativa in caso di sopravvenuto venir meno del numero minimo di associati richiesto ai fini della costituzione di un'associazione di promozione sociale o di un'organizzazione di volontariato;
- la poca chiarezza in tema di competenze dell'organo di controllo interno dell'ente del Terzo settore e il revisore legale dei conti;
- la mancata previsione dell'accessibilità al contributo statale per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato;
- la limitazione dell'applicazione dei titoli di solidarietà agli enti del Terzo settore non commerciali;
- la rigidità dei criteri di determinazione della commercialità delle attività di interesse generale, pur in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi;
- la mancata previsione, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione

dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie ( misura, peraltro, già prevista, nelle previgenti disposizioni);

- la mancata previsione di benefici fiscali per gli enti filantropici (nuova figura organizzativa introdotta dal decreto legislativo n.117 del 2017);
- relativamente alle disposizioni fiscali, la loro ridotta chiarezza o l'incompleto coordinamento normativo con l'ordinamento tributario, anche per effetto di disposizioni sopravvenute;
- l'eccessiva latitudine della clausola di adeguamento degli statuti delle imprese sociali, in assenza di un esplicito collegamento all'azionabilità della stessa esclusivamente per le modifiche necessitate dalla novella legislativa.

L'intervento correttivo, che si articola come già rilevato in 35 articoli, investe i titoli II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI e XII.

Prima di procedere alla disamina delle singole disposizioni contenute nello schema di decreto correttivo, ritiene la Sezione di dover svolgere alcune considerazioni di ordine generale, precisando fin d'ora che il parere reso sarà di tipo interlocutorio, per le ragioni in seguito esplicitate.

## 2. – CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

2.1 - Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato figura non munito del tradizionale timbro (c.d. bollino) attestante l'avvenuta verifica positiva del testo di articolato da parte del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

La mancanza non è affatto marginale – specie in relazione ad articoli dei Titoli IX, X e XI del Codice del terzo settore, dichiaratamente implicanti nuove e maggiori spese a carico della finanza pubblica – e giustificherebbe di per sé, e senz'altro, la restituzione dell'intero schema di articolato all'Amministrazione richiedente per ragioni preliminari che attengono alla stessa regolarità dell'avvio della procedura di

acquisizione del parere.

Invero, l'assenza di tale preliminare e positiva verifica rende del tutto relativa l'attendibilità dello schema di articolato e della sua (in particolare) relazione tecnica e, di conseguenza, sostanzialmente superfluo allo stato il suo esame, per carenza di un fondamentale e pregiudiziale requisito del documento sottoposto alla valutazione consultiva del Consiglio di Stato.

Tuttavia, essendo comunque nel frattempo pervenuto il documento a questa Sezione, ancorchè privo del c.d. bollino, la restituzione dello stesso per le ragioni anzidette, con contestuale sospensione al momento dell'espressione del richiesto parere, consente in ogni caso di formulare sin d'ora alcune considerazioni che possono tornare utili per gli approfondimenti che l'Amministrazione vorrà successivamente effettuare e, soprattutto, per le maggiori delucidazioni che la stessa – ove non rinunci ad alcune significative proposte di novità, di cui tra breve verrà detto – dovrà dare a questa Sezione in occasione dell'eventuale reinoltro del documento in questione.

2.2 – Sempre in via preliminare è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, nel quadro delle sue funzioni di “consulenza giuridico amministrativa” (articolo 100, comma 1, Cost.) è organo tecnico di ausilio, in posizione di indipendenza, nell'attività di regolazione. La “qualità” dei testi normativi viene da questo Istituto apprezzata sia in termini formali che sostanziali: le disposizioni devono essere chiare, coerenti, intelligibili e accessibili ma anche tradursi in regole “buone” e capaci di trovare concreta attuazione (cfr. per tutti, il parere sez. norm. 24 febbraio 2016, n. 515).

2.3 - In merito alle tecniche di redazione degli atti normativi è opportuno richiamare, sempre in via preliminare, i principi espressi nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 n. 1/1.1.26/10888/9.92, contenente la “Guida alla redazione dei testi normativi” con specifico riferimento, per quanto di interesse, all'ordine di citazione della legge e ai casi di rinvio c.d. “dinamico” ad un altro testo normativo.

### 3. – PROBLEMATICA RELATIVA AI LIMITI DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA 'INTEGRATIVA E CORRETTIVA'.

3.1 - Particolarmente rilevante è la questione relativa all'ambito di intervento consentito attraverso un decreto legislativo di mera 'integrazione e correzione' di un decreto legislativo già entrato in vigore e, per di più, allorquando i termini di primo e principale esercizio della delega legislativa, che lo ha generato, risulterebbero altresì scaduti.

Il tema, come noto, è stato affrontato da tempo a livello di giurisprudenza della Corte Costituzionale, partendo da un lontano precedente costituito dalla sentenza n. 38 del 1959 e sviluppandosi poi, con maggiore ripetitività, nei successivi decenni degli anni '70, '80, '90 dello scorso secolo, oltre che nei primi anni di quello corrente (tra le ultime può ricordarsi, significativamente, la sentenza n. 206 del 2001).

Il tema risulta trattato anche in un precedente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 733 del 1989) e dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato (parere 6 giugno 2007, n. 1750).

Data la necessaria sintesi cui in questa sede occorre attenersi (anche per il fatto che, come detto, questo parere non può che essere interlocutorio, in attesa delle spiegazioni che l'Amministrazione dovrà fornire), può ricordarsi in sintesi che un'attenzione progressivamente maggiore è stata dedicata agli effettivi limiti all'esercizio della potestà legislativa 'integrativa e correttiva' che si incontrano in occasione dell'emendamento (sempre attraverso potestà legislativa delegata, in forza della medesima presupposta legge di delegazione) di un decreto legislativo emanato (in attuazione della relativa delegazione legislativa) da poco e, soprattutto (come risulterebbe nella specie), senza che le sue disposizioni abbiano ancora avuto modo di esplicarsi applicativamente e, in tal guisa, almeno parzialmente sedimentarsi ovvero di avere l'agio di dimostrare se e quali lacune od imperfezioni esse effettivamente denotano.

Si può ad esempio rammentare, a tal proposito, che la citata sentenza della Corte di Cassazione – certamente legata ad una ‘sensibilità’ in argomento più tipica dei tempi in cui la decisione fu resa – ebbe modo, in sostanza, di affermare che una disposizione ‘integrativa’ avrebbe dovuto avere il compito di rendere esplicito l’implicito (recato dalla norma del decreto delegato già entrato in vigore sul quale si fosse voluto intervenire), modificando il significante ma non il significato, mentre quella ‘correttiva’ avrebbe dovuto semmai operare una *reductio ad legitimitatem* (delle norme corrette).

La Corte Costituzionale (sentenza n. 206 del 2001) a propria volta, peraltro ancorata ad una ‘sensibilità’ certamente più recente e nondimeno ampiamente riecheggiante quella dei tempi in cui si espresse la Corte di Cassazione nell’occasione ricordata, premesso che “Siffatta procedura [i.e., quella del riesercizio della potestà delegata a fini correttivi] si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell’esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare, quale si renderebbe necessario se la delega fosse ormai completamente esaurita e il relativo termine scaduto.”, ha nell’occasione aggiunto pure che “Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per “fatti sopravvenuti”: ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega “principale”; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l’esercizio della medesima delega “principale””.

Questo insegnamento del Giudice delle leggi risulta significativo nel caso di specie ove si consideri che, al momento, salvo che l’Amministrazione non riesca a fornire

diversi e puntuali riscontri al riguardo, il Codice del terzo settore non risulta ancora aver avuto una sua 'prima attuazione', idonea come tale ad offrire una quadro di riflessioni 'sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro [i.e., le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017] emanazione'. E, d'altro canto, risulta oggi pure esaurita, per intervenuta scadenza del relativo termine, la delega (c.d. principale) che ha legittimato l'emanazione del Codice del terzo settore.

A sua volta il Consiglio di Stato (parere 6 giugno 2007, n. 1750) ha avuto modo di aggiungere in argomento che dovendo l'intervento legislativo correttivo ed integrativo essere finalizzato a rimediare ad eventuali difetti che siano emergersi in

fase di sperimentazione risulti essersi effettivamente realizzata.

E' stato inoltre aggiunto che la "possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all'endiadi "correzione e integrazione", non sembra che (...) possa andare oltre al semplice ampliamento dell'oggetto del primo decreto legislativo [per, n.d.r.] quei profili della materia delegata – come individuato nei criteri base – trascurati in prima attuazione".

Questa specifica problematica, come verrà più compiutamente esposto in seguito, assume particolare rilievo con riferimento agli articoli 77, 79, 80, 83, 89, 101 del Codice del terzo settore, nonché agli articoli 33 e 34 dello schema di decreto in questione, oggetto di successiva disamina.

#### 4. – PROBLEMATICHE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

4.1 - Di particolare importanza è la problematica relativa al necessario coordinamento della disciplina relativa all'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore, con la disciplina generale che riguarda ogni singola categoria di tali enti.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

Tali enti possono essere titolari di personalità giuridica ed essere iscritti in specifici registri a seconda della loro tipologia (registri prefettizi o regionali, registro delle imprese).

Per essere riconosciuti come enti del terzo settore devono, però, essere iscritti anche nel registro unico nazionale del terzo settore e possono acquistare la personalità giuridica anche mediante l'iscrizione presso quest'ultimo registro, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Ritiene la Commissione di dover segnalare l'opportunità di provvedere al coordinamento della disciplina normativa relativa ai registri che attribuiscono, ai diversi enti, la personalità giuridica: Terzo settore, Prefettura, registro delle imprese con la conseguente necessità di ottenere il concerto dei Ministeri delle attività produttive, dell'interno e della giustizia.

## 5. - OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1 - Seguendo l'ordine degli articoli dello schema di decreto, si esprimeranno, ove occorra, talune osservazioni.

5.2 - L'art. 4 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 1, 2 e 6.

Con riferimento alla lett. c) dell'articolo 4 sopra citato, che modifica il comma 6 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, si propone una correzione formale consistente o nella soppressione della congiunzione disgiuntiva "o" dopo "a seconda dei casi", oppure nell'inserimento di tale congiunzione disgiuntiva dopo "relazione di missione".

5.3 – L'art. 6 dello schema di decreto integra l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, attraverso l'inserimento delle parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)" dopo le parole "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda".

Dalla disamina della relazione illustrativa si evince che per effetto di tale modifica il limite di 1:8 previsto quale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano specifiche competenze, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), g) o h).

A tale fine la norma dell'art. 16, comma 1, del Codice del Terzo Settore è stata quindi integrata con l'inserimento, dopo le parole "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda", delle parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)".

Innanzitutto questa Commissione consiglia una modifica formale, consistente nella sostituzione delle parole "fatto salvo" con "fermo restando", in modo da rendere il significato della disposizione più chiaro.

La disposizione, comunque, non risulta sufficientemente chiara, potendo prestarsi ad interpretazioni non univoche.

L'art. 8, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede, infatti, che non si considerano distribuzione indiretta di utili "la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo



comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)”.

Essa, pertanto, contiene una disposizione generale e una di deroga: ne deriva che il rimando alla norma dell'art. 8, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 117 del 2017, può dare origine a dubbi in sede interpretativa.

E' dunque necessario acquisire chiarimenti in merito, tenuto conto che, neppure dalla relazione illustrativa, è possibile desumere quale sia il senso di tale disposizione.

5.4 - In relazione all'art. 7 dello schema di decreto, che apporta modificazioni all'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, si segnala che – secondo quanto indicato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 n. 1/1.1.26/10888/9.92 già citata, nel caso di rinvio recettizio dinamico la norma deve sempre riportare “e successive sostituzioni, modificazioni e integrazioni”.

Inoltre, la norma rimanda agli articoli 76 della legge provinciale 5 marzo 2001 n. 7 e 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, senza indicare le Province cui si riferiscono le rispettive leggi.

Si segnala, dunque, l'opportunità di integrare il testo normativo con l'indicazione delle Province.

5.5 - La disposizione dell'art. 8 dello schema di decreto apporta modifiche all'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Quest'ultima disposizione, relativa all'acquisto della personalità giuridica da parte degli enti del terzo settore mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, è stata integrata mediante l'inserimento, al comma 1, delle parole “ai sensi del presente articolo” e con l'introduzione di un nuovo comma, denominato comma 1-bis.

Quest'ultima disposizione prevede che "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore è data comunicazione alla competente Prefettura"

Dalla disamina della relazione illustrativa si evince che la ratio delle modifiche risponde all'esigenza di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze, derivanti dalla doppia iscrizione degli enti del terzo settore nei registri delle persone giuridiche, di cui al d.P.R. n. 361 del 2000 (tenuti da prefetture e regioni), e nel registro unico nazionale del terzo settore, problematica di specie rispetto a quella più generale richiamata al punto 4.4, con la quale andrà coordinata.

Nella relazione si precisa che la nuova disciplina riguarda le sole associazioni e fondazioni del terzo settore, già iscritte nei registri delle prefetture e delle regioni di cui al d.P.R. n. 361 del 2000, che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 22, perché in caso contrario permane la doppia iscrizione degli enti in entrambi i registri, quello di cui al d.P.R. n. 361 del 2000, presso il quale l'ente si è iscritto per conseguire la personalità giuridica, ed il registro unico nazionale del terzo settore presso cui si è iscritto per poter ottenere il riconoscimento come ente del terzo settore.

La norma dello schema di decreto presenta due criticità: innanzitutto l'inserimento nel primo comma delle parole "ai sensi del presente articolo" non risulta idoneo a far comprendere che l'acquisto della personalità giuridica è possibile solo se l'ente che chiede l'iscrizione segue lo specifico procedimento e dispone dei requisiti indicati nello stesso articolo 22 (in particolare, si avvale di un notaio, dispone di un certo patrimonio): in sostanza, dovrebbe emergere in modo ancora più chiaro, che il ricorso alla procedura di iscrizione "ordinaria", di cui all'art. 47 del decreto

legislativo n. 117 del 2017, non comporta l'acquisto della personalità giuridica. Maggiori criticità presenta, invece, il comma 1-bis dello schema di decreto: la norma, infatti, non disciplina gli effetti dell'eventuale cancellazione, dal registro unico nazionale del terzo settore, di quegli enti che erano in origine iscritti presso i registri prefettizi o regionali, in quanto già titolari di personalità giuridica, e che da essi sono stati da essi cancellati per effetto dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore: in altre parole, non si evince dalla disposizione integrativa (e nemmeno dalla relazione illustrativa) se, in tal caso, riviva la precedente iscrizione presso i registri prefettizi e regionali e l'ente conservi la personalità giuridica che aveva in origine acquistato, ovvero se l'ente sia tenuto ad attivare ex novo il procedimento per riacquistarla.

Poiché la stessa disposizione prevede che la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. n. 361 del 2000 non comporta l'estinzione della persona giuridica, potrebbe ritenersi che a seguito della cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore, riviva l'iscrizione presso quello prefettizio o regionale.

La disposizione, però, non è sufficientemente chiara.

La questione è rilevante, tenuto conto della diversità dei presupposti che disciplinano le due fattispecie (acquisto della personalità giuridica in base al d.P.R. n. 361 del 2000 ed in base al decreto legislativo n. 117 del 2017) tanto da potersi ragionevolmente ipotizzare che possano venir meno i presupposti per l'iscrizione presso il registro unico nazionale del terzo settore con il mantenimento, nel contempo, dei requisiti per l'iscrizione presso i registri prefettizi e regionali.

La Commissione ritiene necessario, pertanto, acquisire chiarimenti in merito.

5.6 - L'art. 11 dello schema di decreto modifica il dettato dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, nella sola parte in cui sostituisce le parole "delle prestazioni dei volontari associati" con le parole "dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati".

Nella relazione illustrativa si chiarisce la ratio della modifica: le organizzazioni di

volontariato possono essere, infatti, di secondo livello, cioè partecipate da altre organizzazioni di volontariato (minimo tre). Ciò ha comportato la necessità di sostituire il precedente testo normativo prevedendo che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello.

La norma non desta problemi di ordine interpretativo, la Commissione sottolinea, soltanto, l'opportunità di eliminare la cacofonia derivante dalla ripetizione della parola "associati" (nella versione al maschile e al femminile) che compare tre volte nella stessa frase.

5.6.1 - Maggiore attenzione merita l'introduzione del comma 1-bis secondo cui: "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo".

Nella relazione illustrativa si precisa che tale integrazione normativa è stata introdotta al fine di prevedere una fase transitoria di un anno entro la quale, l'organizzazione di volontariato che ha subito una riduzione del numero dei soci al di sotto del limite minimo richiesto dalla legge (sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato), può reintegrare il numero dei soci o degli enti associati evitando così la cancellazione dal registro nazionale del terzo settore.

La stessa norma prevede, inoltre, che l'organizzazione può evitare la cancellazione chiedendo l'iscrizione in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore, corrispondente ad una forma organizzativa per la quale non è previsto un numero minimo di associati (nella relazione si fa espresso riferimento alla sezione "altri enti del terzo settore").

Si riproducono con riferimento a questa norma le stesse problematiche che si sono poste con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto: dal testo normativo non

emerge quali siano le conseguenze in caso di cancellazione dell'associazione di volontariato, dotata di personalità giuridica, dal registro unico nazionale del terzo settore per insufficienza del numero degli associati.

Anche in questo caso non è possibile desumere dalla norma se la cancellazione dell'associazione dal registro unico nazionale del terzo settore comporti la perdita della personalità giuridica e, conseguentemente, la necessità per l'ente di dar corso al procedimento dinanzi alla Prefettura per riottennerla, con altri presupposti e ad altri fini.

5.7 - L'art. 13 dello schema di decreto, che modifica ed integra l'art. 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, riproduce con riferimento, agli enti di promozione sociale, la medesima disposizione prevista per gli enti di volontariato.

Valgono, quindi, le medesime osservazioni in precedenza svolte con riferimento all'art. 11 dello schema di decreto oggetto di parere.

6. Affrontando l'esame delle modificazioni che si propongono di apportare ad articoli dei Titoli IX, X e XI del Codice del terzo settore devono richiamarsi le osservazioni introduttive indicate nei paragrafi 2.1 e 3.1 con riferimento, rispettivamente, alla mancanza del c.d. bollino e alla problematica relativa ai limiti dell'esercizio della potestà legislativa 'integrativa e correttiva'.

6.1 - Attirano significativamente l'attenzione le proposte di modifica riguardanti, in particolare, gli articoli 77, 79, 80, 83, 89, 101 del Codice del terzo settore, nonché gli articoli 33 e 34 dello schema di decreto legislativo sottoposto ad esame.

6.2 - Segnatamente le espunzioni che si intendono effettuare all'articolo 77, comma 1 ("non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5"), e all'articolo 83, comma 1 ("non commerciali"), specie in relazione ai conseguenti effetti applicativi (dal punto di vista del relativo ambito soggettivo) che paiono derivarne in rapporto agli articoli 79, 82 e allo stesso articolo 83 del Codice del terzo settore, risultano

imprimere all'iniziativa che l'Amministrazione si accingerebbe a promuovere una svolta null'affatto secondaria.

Per effetto di tali (apparentemente minimi) interventi, invero, risulterebbe in prospettiva spostata non di poco, ed ampliativamente, la linea di confine tra gli enti settoriali che, ad oggi, figurano meritevoli di fruire di forme di ausilio (alla loro esistenza e funzione) particolarmente significative, anche dal punto di vista tributario, in eminente ragione della 'non commercialità' delle loro attività, e quelli che invece, sempre ad oggi, non ne godono in rapporto proprio alla natura o componente 'commerciale' della loro attività.

Cosa questa che pone pregiudizialmente un tema che di necessità occorre approfondire: se tale intervento (e la retrostante volontà, che risultano esulare alquanto dagli stretti confini del semplice adeguamento migliorativo tecnico-giuridico di un testo legislativo di attuazione di una delega legislativa, connotandosi piuttosto quale nuova ed autonoma scelta primariamente politica) possa essere legittimamente effettuato attraverso un decreto legislativo di mera 'integrazione e correzione' di un decreto legislativo già entrato in vigore e, per di più, allorquando i termini di primo e principale esercizio della delega legislativa, che lo ha generato, risulterebbero altresì scaduti.

6.3. Non è del resto di poco conto prefigurare – come emerge dalle prospettate correzioni legislative – una ipotetica estensione dei benefici già previsti dal Codice del terzo settore per le attività core 'non commerciali' degli enti del terzo settore anche al novero delle attività invece 'commerciali' che agli stessi pure non vengono ordinariamente inibite, purché peraltro ancillarmente e quale strumento di sostentamento e sussidio rispetto a quelle principali 'non commerciali'.

L'inversione di traiettoria della disciplina settoriale che si determinerebbe per effetto delle proposte modificazioni non risulta prima facie frutto della mera esigenza – di per sé legittima – di effettuare 'correzioni ed integrazioni' al testo del decreto legislativo n. 117 del 2017 quanto piuttosto di una nuova, autonoma scelta

innanzi tutto politica la quale però, sebbene altrettanto legittima di per se stessa, deve nondimeno misurarsi – alla luce degli insegnamenti sopra ricordati – con gli spazi di possibile ed effettivo intervento garantiti dal ‘veicolo legislativo’ cui in concreto si intenderebbe ricorrere (ossia un mero decreto delegato ‘correttivo ed integrativo’).

La relazione illustrativa allo schema di provvedimento sottoposto al parere nulla dice, però, a questo riguardo, onde non può che essere necessitata l’opzione di rimette all’Amministrazione richiedente l’opportunità di fornire ogni più appropriato chiarimento in funzione dei rilievi critici che potrebbero derivare dalle considerazioni sopra riepilogate.

6.4. Infine, che le scelte in discorso costituiscano – dal punto di vista della proposta sottoposta al parere – novità assolute è fatto sufficientemente certo, come è testimoniato anche dalla circostanza che le stesse determinano, dichiaratamente, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come dimostra altresì l’esigenza avvertita di darvi copertura con l’altrettanto nuovo articolo 33 dello schema di decreto legislativo in esame.

7. Scendendo ad un maggior grado di dettaglio, l’occasione di chiarimento offerta all’Amministrazione potrà valere anche per approfondire le ulteriori questioni che vengono di seguito segnalate, anche in relazione alle quali s’avverte l’esigenza di appropriate delucidazioni.

7.1. Dell’articolo 21 dello schema di articolato desta attenzione anche la parte che punta a novellare, introducendovi un nuovo periodo finale, l’articolo 77, comma 4, del Codice del terzo settore.

La relazione illustrativa, in proposito, dice che “Tale modifica completa la disposizione, evitando il ricorso ad un successivo decreto attuativo per la precisazione e rendendo la disposizione immediatamente operativa, con conseguente abrogazione del successivo comma 15” del predetto articolo 77.

La relazione però non affronta le ragioni che:

- da un lato, indurrebbero a favorire gli emittenti concedendo loro, in totale assenza di parametri regolatori di secondo od ulteriore livello rispetto alla fonte primaria, la piena libertà di determinarsi circa la scelta in ordine al possibile 'tasso inferiore' di cui all'attuale ultimo periodo del comma 4 in esame;
- da un altro lato, spingerebbero ad elidere la vigente previsione di future disposizioni attuative dell'intero articolo 77 (e non del suo solo comma 4, come la relazione illustrativa lascerebbe sottintendere) da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in tal guisa determinando, per un verso, la definitiva scomparsa di possibili ed utili disposizioni di attuazione dell'intero articolo (non solo di una sua parte) e soprattutto, per altro verso, una non indifferente sottrazione al detto Ministro del potere di esercizio di sue istituzionali attribuzioni in tema di regolazione generale, monitoraggio e controlli in materia.

Le sottese intenzioni – emergenti dal ricordato, minimo brano della relazione illustrativa – di semplificazione ed accelerazione dei tempi attuazione delle norme in discorso non rendono merito all'importanza e alla delicatezza del tema (pur sempre vertendosi in materia di sollecitazione del risparmio privato).

Il nuovo periodo proposto, inoltre, risulta alquanto vago in ordine all'ubi, al quomodo e al quando della (mera) 'evidenza' della cui fornitura la proposta emendativa porrebbe l'onere a carico degli emittenti.

Per questi diversi motivi, dunque, è opportuno che l'Amministrazione richiedente fornisca in argomento adeguate delucidazioni, che in ogni caso dovrebbero poi trovare posto all'interno della relazione illustrativa.

7.1.1 - Non meno significativa, inoltre, la proposta emendativa al comma 6 dell'articolo 77 del Codice del terzo settore che, ove varata, determinerebbe la possibilità di impiegare le risorse raccolte dagli emittenti i titoli di solidarietà non soltanto per il finanziamento delle attività loro 'non commerciali' – come previsto dalla norma vigente – ma anche ovvero anche soltanto – cosa che di per sé



risulterebbe ancora più innovativa – per il finanziamento delle sole attività ‘commerciali’ degli emittenti stessi.

Questa prospettiva rende ancora più incisive le conseguenze della prospettata innovazione di cui sopra s’è detto e, pertanto, ancor più importanti le richieste valutazioni, da parte dell’Amministrazione, in ordine alla praticabilità dal punto di vista costituzionale delle sue proposte modificative attraverso il veicolo di un decreto legislativo ‘correttivo ed integrativo’.

7.2. Deve spingere a riflessioni anche la proposta introduzione di un comma 2-bis all’interno dell’articolo 79 del Codice del terzo settore.

Invero, attraverso la stessa, nella sostanza si assoggetterebbe la possibile ricorrenza della qualificazione di ‘non commercialità’ delle attività di cui al comma 2 del predetto articolo a scelte imprenditoriali assolutamente unilaterali e di pura convenienza soggettiva tenuto conto, per comune esperienza, della ben nota capacità per un soggetto che esercita attività suscettibili di generare ricavi di pianificare – e quindi di prevederne le dinamiche nel tempo – l’individuale politica dei costi e delle correlative spese, dal cui voluto andamento di conseguenza non sarebbe difficile ‘governare’ la ricorrenza o meno della soglia del dieci per cento che pure verrebbe introdotta mediante la proposta in discorso.

In proposito la relazione illustrativa giustifica la prefigurata novità con l’avvertita esigenza “di evitare una applicazione rigida dei criteri (... che altrimenti opererebbero per la qualificazione ‘non commerciale’ delle attività d’interesse) tenendo conto della esigenza di mantenere la qualifica non commerciale dell’attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi”.

La proposta emendativa e la relativa relazione illustrativa, però, non si fanno assolutamente carico della contrapposta eventualità di una predeterminazione soggettiva di detti criteri, cosa che per vero meriterebbe invece, di per se stessa, una più attenta ponderazione, specie alla luce delle ancor più rilevanti novità – di cui s’è detto – che conseguirebbero alle prefigurate modificazioni dell’articolo 77.

Le riflessioni che si sollecitano non riguardano, evidentemente, il profilo della rilevanza comunitaria dell'eventuale innovazione, di per se stessa assistita dal prefigurato moderamen costituito dalla menzione (frutto di altro apposito emendamento proposto) anche dell'articolo in discorso fra quelli già contemplati all'interno dell'articolo 101 del Codice del terzo settore (v. articolo 31, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame).

7.3. In relazione alla proposta modificazione dell'articolo 80, comma 1, del Codice del terzo settore (ossia, in sostanza, inclusione – per la prima volta – dell'attività di raccolta fondi tra quelle per le quali opererebbe il beneficio del regime forfetario di imposizione dei relativi ricavi) la relazione illustrativa dice che “Si tratta di una modifica meramente formale, con cui non si fa che esplicitare quanto già desumibile dal precedente articolo 79, comma 4, lettera a).”.

La motivazione data non appare tuttavia soddisfacente se solo si considera che le raccolte di cui al predetto articolo 79, comma 4, lettera a), sono quelle meramente ‘occasionalì’ in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione mentre il semplice richiamo dell'articolo 7 – e non già del predetto 79, comma 4, lettera a – nell'articolo 80, comma 1, mostra di avere l'effetto di richiamare l'attività di raccolta fondi tout court, comunque espletata e dunque anche non ‘occasionalmente’.

Anche questo possibile effetto della novella, dunque, frutto altresì della sua formulazione che viene proposta, rincarà il ventaglio degli aspetti problematici riguardanti la possibilità di intervenire in argomento, e per la prima volta, con un decreto legislativo meramente ‘correttivo ed integrativo’.

7.4. Della proposta novella all'articolo 83, comma 1, del Codice del terzo settore s'è già in parte detto.

Qui può aggiungersi che un'ulteriore aggravante – in termini di novità degli effetti che paiono voler essere perseguiti attraverso ciò che non sembra limitarsi ad essere una mera ‘correzione ed integrazione’ – risulta essere legata alla proposta

sostituzione dell'originario novero di soggetti di cui all'articolo 79, comma 5, con quello – ben più significativo, dal punto di vista imprenditoriale – di cui all'articolo 82, comma 1.

Non può tralasciarsi, in proposito, il fatto che neppure un rigo di spiegazione risulta speso, al riguardo, nella relazione illustrativa.

Tra l'altro, nell'occasione neppure sovviene il moderamen (sopra ricordato) costituito dall'inclusione anche di questa nuova prospettata fattispecie tra quelle menzionate all'articolo 101 del Codice del terzo settore.

7.4.1 - Analoghe considerazioni possono svolgersi relativamente alla proposta modificazione del comma 2 dell'articolo in esame.

7.4.2 - Severi – in chiave negativa – paiono poi gli effetti della proposta espunzione dell'intero comma 3 dell'articolo in discorso, giustificata dalla relazione illustrativa con mere "esigenze di coordinamento normativo".

Che non si tratti di un puro coordinamento normativo lo si desume invece dal fatto che, del tutto innovativamente rispetto alla delega c.d. principale già in vigore, verrebbe in tal guisa fatto scomparire il precetto (niente affatto secondario, ove si consideri anche la portata conoscitiva e di pubblica fede connessa all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore) relativo al dovere di comunicazione della perdita della natura non commerciale di uno degli enti di tale settore ivi iscritto, nonché alla connessa sanzione per il caso di inadempimento al dovere.

Questa vigente disposizione, per la verità, meriterebbe (anche al di là del tema dei limiti d'innovazione consentiti ai decreti legislativi meramente 'correttivi ed integrativi') piuttosto di essere conservata, in ragione della sua importante funzione, anche deterrente.

Non si può inoltre sottacere – da un punto di vista più generale – una segnalazione di avviso contrario con riferimento alle modifiche proposte con l'articolo 26, lettere a), b) e c), dello schema di decreto delegato sottoposto ad esame, in quanto

l'eliminazione del riferimento agli "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" e la sostituzione con quello agli "enti di cui all'articolo 82, comma 1" prefigura, come conseguenza, l'applicazione del regime agevolativo anche in relazione ad erogazioni liberali effettuate in favore di enti del terzo settore di natura commerciale, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma di società.

Al riguardo, si rileva che l'operatività delle disposizioni che riconoscono il beneficio fiscale della detrazione o della deduzione dovrebbe essere riservato alle sole erogazioni liberali in favore degli enti che non rivestono natura commerciale e ciò al fine di evitare che detto flusso finanziario (i.e., quello delle erogazioni liberali) possa essere destinato allo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti, configurando in tal modo un aiuto indiretto al funzionamento incompatibile con i principi europei in materia di aiuti di stato. La valutazione non sembra poter mutare per il solo fatto che l'attività venga svolta per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale in base, in quanto il fatto che si tratti di attività di pubblico interesse non esclude la possibilità che il loro svolgimento sia assunto da soggetti commerciali.

Nuovamente rileva anche la mancata menzione di siffatta proposta di modifica tra quelle rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 101 del Codice del terzo settore.

Si deve infine segnalare l'inopportunità della previsione (che è stata proposta) che consente di usufruire delle agevolazioni in discorso per le erogazioni in natura, in quanto al ricorrere di tali fattispecie è noto che non risulta facilmente determinabile il valore normale dei beni donati (che potrebbero anche essere usati), non risulta possibile tracciare le erogazioni suddette e risulta, peraltro, difficilmente verificabile l'inerenza del bene con l'attività esercitata dall'ente del terzo settore, con conseguente rischio di abusi.

7.5. Anche le proposte di modificazione contemplate dall'articolo 30 dello schema

di decreto legislativo sottoposto ad esame – almeno per la parte che qui viene presa in considerazione – suscitano dubbi quanto al fatto che le stesse esprimerebbero il frutto di un mero coordinamento normativo.

In proposito dunque, nuovamente, occorrerà una riflessione attenta da parte dell'Amministrazione richiedente.

Più in dettaglio, si osserva che parte di tali proposte puntano a determinare un ampliamento del perimetro di applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, nonché delle disposizioni in materia di IVA e di deduzioni IRPEF relative alle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato, dal quale potrebbero derivare effetti negativi sotto l'aspetto finanziario.

La relazione tecnica, in proposito, afferma il contrario. Un approfondimento, però, parrebbe opportuno.

7.5.1 - Inoltre, il comma 2 del citato articolo 30 è volto a modificare l'articolo 148, comma 3, del TUIR al fine di includere le attività assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) (i.e., quelle poste in essere dagli enti di derivazione negoziale e, di regola, sottoposti a 'direzione e coordinamento' di organizzazioni sindacali o di associazioni di datori di lavoro) nonché quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR medesimo (i.e., quelle poste in essere dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute) tra quelle per le quali è previsto che non si considerano comunque commerciali se “svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Al riguardo, occorre rammentare che il Codice del terzo settore ha delineato le categorie degli enti del terzo settore e le attività da questi esercitabili nonché le

agevolazioni dagli stessi fruibili, ridefinendo, nel contempo, l'ambito applicativo delle disposizioni previgenti in favore degli enti non commerciali, al fine di garantire una applicazione delle misure coerente con i principi europei in materia di aiuti di Stato.

Di conseguenza, è opportuno avvertire di un possibile avviso contrario alla proposta in discorso atteso che la stessa – in quanto rivolta esclusivamente in favore di determinati soggetti – rischia di presentare aspetti censurabili sotto il profilo della disciplina europea in materia di concorrenza.

Anche al riguardo è necessaria una attenta valutazione da parte dell'Amministrazione richiedente, anche perché pure la proposta emendativa in commento parrebbe esulare dal perimetro di quelle praticabili con un mero decreto legislativo 'correttivo ed integrativo' e, ancor più, dal concetto di semplice coordinamento normativo.

Peraltro, in proposito la relazione illustrativa – che invece dovrebbe dare conto di tutte le riflessioni effettuate, onde escludere ogni possibile, residuo dubbio – risulta alquanto deficitaria.

7.6. A proposito dell'articolo 101 del Codice del terzo settore, in disparte quanto già detto, occorre osservare che nel suo comma 2 risulta essere stato lasciato immutato il termine di diciotto mesi per l'adeguamento da parte dei soggetti destinatari alle disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017 (che peraltro adesso, per effetto di un'apposita proposta di modificazione, s'intenderebbe qualificare come "inderogabili").

A tale riguardo, considerato che neppure risulta essere ancora decollata l'applicazione delle disposizioni in materia di Registro unico nazionale del terzo settore, si chiede all'Amministrazione richiedente di voler valutare se sia opportuno lasciare intatta la ricordata previsione del termine di diciotto mesi.

7.7. Quanto all'articolo 33 dello schema di provvedimento sottoposto al parere, l'Amministrazione richiedente deve fornire più diffuse spiegazioni rispetto a quanto

ora emerge, per la verità laconicamente, dalla relazione illustrativa e tecnica.

Non consta diffusa la prassi di dotare uno schema di decreto legislativo meramente 'correttivo ed integrativo' di una propria, autonoma norma di copertura finanziaria.

Già questo dovrebbe formare oggetto di spiegazione, con riferimento alle ragioni per cui una mera 'correzione ed integrazione' ad una normativa vigente, frutto dell'esercizio di una delega c.d. primaria, possa generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sotto altro e pur connesso profilo, poi, la spiegazione deve estendersi al tema sopra trattato, dei limiti di effettivo intervento consentiti con un decreto 'correttivo ed integrativo', dando conto del perché – di contro – la proposta modificazione non sarebbe nuova, autonoma eppertanto non consentita rispetto ad una delega i cui termini di primo esercizio sono già spirati.

Sotto altro aspetto, poi, la spiegazione dovrebbe estendersi al merito della proposta novità riguardante la copertura finanziaria che viene offerta.

Se non si erra, s'ipotizza ora la rimodulazione dei fondi già utilizzati a fini di copertura in occasione dell'esercizio della delega c.d. primaria e questo – negli intenti – per poter invocare il non superamento delle risorse complessivamente già stanziata a copertura dei nuovi e maggiori oneri connessi all'attuazione della delegazione legislativa riguardante il riordino del terzo settore.

Tuttavia, l'attuale, ipotizzata rimodulazione – se si deve assumerne l'effettiva praticabilità – lascia supporre che le stime degli oneri originariamente effettuate in occasione dell'emanazione del decreto legislativo n. 117 del 2017 siano state eccedentarie (col rischio riflesso della loro postuma inattendibilità) ovvero che, emanato tale decreto, per qualche fatto sopravvenuto esse (originariamente attendibili) siano divenute poi in qualche punto eccedentarie, al punto tale da poter consentire la ipotizzata rimodulazione che, liberando risorse, consentirebbero allora – a parità di effetti complessivi – di poter dare copertura ai nuovi o maggiori oneri connessi alle proposte emendative che si vorrebbero adesso varare.

Ebbene, è evidente che le riflessioni che vengono sollecitate dalla redazione dell'articolo in commento necessitano di spiegazioni ben più diffuse ed illustrative del merito delle valutazioni e delle proiezioni effettuate di quanto non fatto con le relazioni illustrative e tecniche allegate allo schema di documento sottoposto al parere.

7.8. Alquanto misterioso, poi, risulta l'articolo 34 dello schema di decreto delegato in rassegna secondo il quale "Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 117 del 2017."

La norma proposta non è invero tipica degli schemi di provvedimento legislativo meramente 'correttivi ed integrativi', anche per la loro implicita e connaturale portata sostanzialmente retroattiva (delle correzioni ed integrazioni apportate).

Al riguardo, dunque, occorrono delucidazioni da parte dell'Amministrazione richiedente.

7.9. Da ultimo occorre segnalare che la tecnica redazionale utilizzata per la compilazione dello schema di decreto delegato in discorso risulta assai imperfetta.

A mero titolo di mero esempio (particolarmente vistoso), tra i tanti possibili, ci si limita qui ad indicare le proposte emendative di cui all'articolo 30, commi 3 e 5, del predetto schema di decreto delegato, la cui eventuale, futura collocazione all'interno dell'articolo 89 del Codice del terzo settore rimane priva di ogni sicura indicazione.

Per il resto, tenuto conto dell'effettiva natura e portata del presente parere interlocutorio e del fatto che lo schema di articolato sottoposto ad esame neppure può considerarsi quello definitivo, in quanto non assistito – come già detto – dal prescritto timbro di positiva verifica, si omette in questa sede di dilungarsi in ulteriori segnalazioni delle correzioni di drafting che occorre apportare, potendovisi dedicare direttamente l'Amministrazione richiedente in attesa dell'eventuale reinoltro dello schema di articolato rivisto alla luce delle considerazioni ed osservazioni che precedono.



P.Q.M.


Fatto salvo quanto già osservato, è sospesa per il resto l'espressione del parere richiesto.

GLI ESTENSORI  
Stefania Santoleri, Italo Volpe

IL PRESIDENTE  
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018

### **NUMERO AFFARE 00731/2018**

#### OGGETTO:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Legislativo.

Richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

#### **LA COMMISSIONE SPECIALE del 19 luglio 2018**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 29/2766 in data 16/04/2018 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 52 del 23 aprile 2018, che ha istituito la Commissione speciale per la trattazione dell'affare in oggetto;

Visto il parere interlocutorio n. 01432/2018 assunto dalla Commissione speciale

nell'Adunanza del 17 maggio 2018, spedito il 30 maggio 2018;

Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio di Gabinetto, prot. 28/0010080/01 in data 3 luglio 2018;

Considerato che nell'adunanza del 19 luglio 2018 la Commissione speciale ha esaminato gli atti e udito i consiglieri relatori Stefania Santoleri, Italo Volpe;

## PREMESSO E CONSIDERATO

### 1 – IL PARERE INTERLOCUTORIO NUMERO 01432/2018 DELLA COMMISSIONE SPECIALE

1.1 - Con nota del 16 aprile 2018 prot. 29/2766 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", per l'espressione del parere previsto dall'articolo 20, comma 3, lett. a) della legge 15 marzo 1997 n. 59 su tale provvedimento.

Nel parere interlocutorio in epigrafe, assunto nell'Adunanza del 17 maggio 2018, la Commissione ha rilevato, al paragrafo n. 2, che lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato non risultava munito del tradizionale timbro (c.d. bollino) attestante l'avvenuta verifica positiva del testo di articolato da parte del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successiva nota prot. n. 3731 del 31 maggio 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato di aver trasmesso, per mero errore materiale, una copia del testo e delle relazioni illustrativa e tecnica prive del c.d. bollino, provvedendo, con la stessa nota, ad inviare lo schema di decreto munito del timbro che attesta l'avvenuta verifica positiva in data 9 aprile 2018, ossia in data anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per l'espressione del parere.

Ne consegue che tale rilievo è ormai superato.

1.2 – Nello stesso parere interlocutorio, al paragrafo n. 3, la Commissione aveva svolto alcune considerazioni di ordine generale con riferimento ai limiti dell'esercizio della potestà legislativa 'integrativa e correttiva'.

In particolare, la Commissione aveva richiamato l'attenzione sull'esercizio dei limiti che si incontrano nell'esercizio della potestà legislativa 'integrativa e correttiva' in occasione dell'emendamento di un decreto legislativo emanato da poco tempo, e soprattutto laddove le sue disposizioni non abbiano avuto modo di esplicarsi applicativamente, facendo emergere lacune ed imperfezioni.

Nelle osservazioni trasmesse con nota del 3 luglio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il legislatore del 2017 ha espressamente diversificato, sotto il profilo temporale, l'efficacia applicativa di talune disposizioni.

Con tale nota ha rilevato che molte disposizioni (diverse da quelle fiscali che prevedono un particolare regime ai fini dell'entrata in vigore, e da quelle che presuppongono l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore) hanno già trovato applicazione in via diretta ed immediata (ad esempio, le disposizioni contenute nella prima parte del Codice, le norme in tema di rapporti con le pubbliche amministrazioni, la disciplina dei finanziamenti, e così via).

Ha quindi richiamato la relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione nella quale emerge il dialogo sociale e inter-istituzionale sviluppatosi dopo l'entrata in vigore del Codice.

La problematica era stata sollevata, in particolare, con riferimento agli articoli 77, 79, 80, 83, 89, 101 del Codice del terzo settore, nonché agli articoli 33 e 34 dello schema di decreto in questione, e dunque, le osservazioni verranno esaminate nella parte del parere relativa a tale disposizioni.

1.3 – Nel paragrafo n. 4 del parere interlocutorio era stata evidenziata la problematica relativa al coordinamento della disciplina relativa all'acquisto della

personalità giuridica degli enti del terzo settore con la disciplina generale che riguarda ogni singola categoria di tali enti, segnalando la necessità di ottenere il concerto dei Ministeri dello sviluppo economico e della giustizia.

Nelle osservazioni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 106/2016, ai fini dell'emanazione del Codice del terzo settore e delle eventuali disposizioni integrative e correttive è previsto esclusivamente il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e che, comunque, lo schema di provvedimento ha ottenuto l'approvazione preliminare in sede di Consiglio di Ministri, dove erano presenti anche i titolari dei Dicasteri interessati.

Ritiene la Commissione che tali osservazioni siano idonee a superare i rilievi, ad eccezione di questa ultima.

L'approvazione in Consiglio dei Ministri dei provvedimenti legislativi non è per sé sufficiente a integrare la fattispecie dell'atto complesso, che si presenta quando sia richiesto comunque un atto d'assenso formale quale concerto, intesa. Né, d'altro canto, la decisione squisitamente politica, e non tecnico amministrativa, assunta in sede politica è di per sé in grado di superare le eventuali discrasie, aporie o errori tecnico giuridici contenuti in un qualsiasi testo normativo.

Nella fattispecie, è ben vero che la legge di delegazione non contiene formalmente la necessità di acquisire il concerto del Ministero dell'Interno, ma è altresì vero che, con il parere interlocutorio, non è stato chiesto il concerto solo formale, ma quello tecnico sostanziale, come emerge dalla motivazione. Nell'interlocutoria si osservava il mancato coordinamento tra la disciplina del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.p.r. 361 del 2000, la cui gestione è riservata, indubitabilmente, al Ministero dell'Interno. Data la delicatezza di norme che disciplinano la nascita di un soggetto di diritto nell'ordinamento, la richiesta di questa Sezione di acquisire il concerto almeno tecnico del Ministero dell'Interno si mostrava non solo opportuna, ma necessaria. Il tentativo di soluzione prospettato

dal Ministero del Lavoro ha dato contezza esattamente della confusione in materia, poiché, come si vedrà avanti, propone addirittura la estinzione di una persona giuridica già riconosciuta secondo la legge vigente con provvedimento prefettizio, per motivi del tutto avulsi dalla disciplina generale sulle persone giuridiche.

La urgenza della situazione impone di soprassedere per questa volta, anche atteso il parere negativo comunque sul punto della Sezione di cui avanti, restando inteso per il futuro che non compete alle Amministrazioni sindacare e giudicare le misure che il Consiglio di Stato intenda siano adottate dalle Amministrazioni nell'iter normativo.

## 2. - OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

2.1 - Seguendo l'ordine degli articoli dello schema di decreto, si esprimeranno, ove occorra, talune osservazioni.

2.2 – In relazione all'art. 6 dello schema di decreto si condivide la riformulazione della norma: l'espunzione delle parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera b)" e l'inserimento delle parole "salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)" rende la disposizione più chiara ed elimina dubbi interpretativi.

2.3 – Con riferimento all'art. 8 dello schema di decreto, che apporta modifiche all'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la Commissione aveva rilevato due criticità:

- l'inserimento nel comma 1 delle parole "ai sensi del presente articolo" era stato ritenuto non sufficientemente esplicativo;
- il comma 1-bis non disciplinava gli effetti dell'eventuale cancellazione, dal registro unico nazionale del terzo settore, di quegli enti che erano in origine iscritti presso i registri prefettizi o regionali, in quanto già titolari di personalità giuridica, e che da essi erano stati da essi cancellati per effetto dell'iscrizione nel registro

unico nazionale del Terzo settore.

La Commissione, in merito a quest'ultima disposizione, aveva chiesto chiarimenti al fine di comprendere se in caso di cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore, l'ente perdesse definitivamente la personalità giuridica, ovvero se potesse rivivere quella acquistata precedentemente.

Con riferimento alla prima criticità, la modifica proposta consistente nell'inserimento delle parole "ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati" risulta idonea a fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento alla problematica relativa agli effetti della cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore, l'Amministrazione osserva che, nel momento in cui l'ente già dotato di personalità giuridica decide di entrare a far parte del perimetro del Terzo settore, attraverso l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, soggiace alla disciplina propria di quest'ultimo, sicché l'eventuale successiva cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 50 del codice del Terzo settore, comporta l'estinzione della personalità giuridica.

Pertanto, il comma 1-bis dell'art. 22 del Codice è stato riformulato con l'inserimento delle parole: "L'ente del terzo settore cancellato dal registro unico nazionale del Terzo settore perde la personalità giuridica anche se era già iscritto nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000".

La Commissione rileva che la soluzione è, se possibile, ancora peggiore della prima versione. Il punto non sufficientemente colto dalla Amministrazione è che l'erezione a persona giuridica, cioè il riconoscimento della piena soggettività nell'ordinamento giuridico, è riconosciuta con norma generale in relazione al possesso e alla verifica di determinate condizioni e requisiti previsti dal d.p.r. n. 361 del 2000, accertati i quali, sorge in capo alla persona giuridica una posizione giuridica tutelata al mantenimento di tale status. Sfugge ancora che la competenza

ad accertare la idoneità di un soggetto collettivo ad acquisire la personalità giuridica generale spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno e per lui al Prefetto. Trattasi appunto della disciplina generale (art. 1 del d.p.r. 361 del 2000) solo affiancata dalle competenze regionali territorialmente limitate (art. 7 del d.p.r. n. 361 del 2000) e dalle discipline speciali (art. 9 dello stesso d.p.r.) e a mente delle quali la soggettività di diritto si può acquisire anche mediante l'iscrizione in albi specialistici, quali ad esempio, il registro delle imprese. Ciascuno di tali normative speciali risponde a proprie condizioni e requisiti, che non interferiscono con il regime generale, ma lo sostituiscono a determinate condizioni.

Ne consegue che la cancellazione, per motivi legittimi, da tali albi fa venire meno la soggettività giuridica così specialmente acquisita, ma in nulla incide sulla posizione del soggetto rispetto alla normativa generale. E così la cancellazione dall'albo speciale non è di impedimento al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del citato d.p.r., e allo stesso modo non può incidere sulla eventuale personalità giuridica legittimamente acquisita tramite il procedimento prefettizio. Si tratta di elementare rispetto di posizioni giuridiche soggettive che attengono addirittura allo status di cittadinanza.

Pertanto, l'ipotesi avanzata dalla Amministrazione, per la quale addirittura la cancellazione dall'elenco unico produce irreversibilmente il venire meno della personalità giuridica altrimenti assunta, è del tutto contraria ai principi generali e alla normativa vigente. Né d'altra parte la normativa speciale del Terzo settore è in grado, quale norma speciale sopravvenuta, di costituire eccezione se non nei limiti della delega e delle finalità di questa, le quali esulano del tutto dalla disciplina del sistema generale di riconoscimento della personalità giuridica generale.

La Commissione ritiene pertanto che la norma di cui al comma 1-bis dell'art. 22 del codice, che abbisognerebbe di un ulteriore approfondimento con il Ministero dell'Interno che codesta Amministrazione ha però rifiutato, debba essere espunta. In subordine, la finalità che codesta Amministrazione afferma essere perseguita dalla norma, consistente nella riduzione degli oneri amministrativi, che appare



quanto meno dubbia, può essere conseguita con modalità meno gravose per gli enti già iscritti nei registri delle persone giuridiche: la disposizione, infatti, anziché prevedere la cancellazione dal registro delle persone giuridiche, in caso di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, deve in tal caso prevedere la sola sospensione degli effetti dell'iscrizione presso i registri delle persone giuridiche in conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, debitamente segnalata al Prefetto competente e da questo annotata nel registro delle persone giuridiche, sicché in caso di cancellazione da quest'ultimo registro, potrebbe tornare ad essere efficace la pregressa iscrizione presso i registri delle persone giuridiche, evitandosi, in questo modo, la perdita della personalità giuridica già in precedenza acquisita.

Come già rilevato nel parere interlocutorio, tenuto conto della diversità dei presupposti che

disciplinano le due fattispecie (acquisto della personalità giuridica in base al d.P.R. n. 361 del 2000 ed in base al decreto legislativo n. 117 del 2017), il venir meno dei presupposti per l'iscrizione presso il registro unico nazionale del Terzo settore (con conseguente cancellazione dal registro) non comporterebbe l'effetto penalizzante della perdita della personalità giuridica, in presenza dei requisiti in base ai quali era stata in origine conseguita.

2.4 – Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento agli articoli 11 e 13 dello schema di decreto.

Si concorda, infine, con la modifica proposta al fine di evitare la cacofonia segnalata con il parere interlocutorio.

3.- Passando alle considerazioni relative agli articoli 21 e seguenti – che rilevano ai fini del presente parere – dello schema di decreto legislativo in commento, si prende introduttivamente atto della diffusa illustrazione introduttiva (contenuta nella nota del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.

28/0010080/01 in data 3 luglio 2018) che riferisce delle numerose interlocuzioni intrattenute dall'Amministrazione proponente per riscontrare, con i soggetti o le associazioni di soggetti interessati, le prime loro reazioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Questa illustrazione può ritenersi sufficiente a dare conto del fatto – oggetto invece di considerazioni dubitative in occasione del parere interlocutorio già reso in argomento dal Consiglio di Stato – che il predetto decreto delegato, ad avviso dell'Amministrazione referente, ha già vissuto un suo primo lasso di tempo applicativo idoneo a far emergere adeguate esperienze circa l'incidenza pratica del riordino normativo operato con il medesimo decreto delegato.

La stessa illustrazione introduttiva e quella successiva, riguardante specifiche norme dell'articolato oggetto di osservazione in occasione del citato parere interlocutorio, non superano tuttavia il vaglio critico ulteriore – di tenore eminentemente tecnico-giuridico – che il Consiglio di Stato ha formulato circa l'appropriatezza dello strumento legislativo scelto, costituito da un decreto legislativo meramente 'integrativo e correttivo', per proporre di realizzare alcuni interventi emendativi che, invece, assumono i connotati della vera e propria innovazione. Un'innovazione che non pare consentita all'Esecutivo, attraverso un decreto legislativo integrativo e correttivo, una volta che sia spirato – come nel caso di specie – il termine di esercizio primario della delega conferitagli dal Parlamento.

Giova ricordare che nel parere n. 782 del 30 marzo 2017 (sul c.d. 'Correttivo al Codice dei contratti') e in particolare ai paragrafi 2 e 3, questo Consiglio di Stato ha già affrontato, e risolto negativamente, la questione dei limiti intrinseci quasi ontologici al potere "integrativo e correttivo" concesso dalle leggi di delegazione. L'approfondimento già operato in quella sede, cui si rinvia per correttezza, assume carattere di generalità e applicabilità a tutte le situazioni in cui si presentino decreti asseritamente "integrativi e correttivi" ma sostanzialmente innovativi.

3.1 - Anche per non sottrarre tempo alle riflessioni finali dell'Amministrazione, in

concomitanza dei tempi residui, ormai assai ristretti, per il varo del decreto delegato in rassegna, nonché per la ritenuta sufficienza esplicativa delle ragioni critiche partitamente già esposte in occasione del precedente parere interlocutorio, ci si può dunque qui limitare ad esprimere il parere contrario del Consiglio di Stato relativamente alle seguenti proposte di modificazione (che, per ragioni logico sistematiche e applicative, vanno necessariamente considerate sia singolarmente sia nel loro insieme) recate dallo schema di decreto delegato in esame atteso che per esse tutte si riscontra quel valore e significato non meramente integrativo e correttivo, ma, talvolta profondamente, modificativo che si è già escluso possa essere contenuto in questo tipo di decreti legislativi:

- a) articolo 21, comma 1, lettera a), teso a modificare, attraverso parziale soppressione, l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- b) articolo 21, comma 1, lettera d), teso a modificare, attraverso parziale soppressione, l'articolo 77, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- c) articolo 23, comma 1, lettera a), teso ad introdurre un nuovo comma 2-bis dopo il comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- d) articolo 24, comma 1, lettera a), teso ad introdurre nel comma 1 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017 la menzione aggiuntiva dell'articolo 7 di tale ultimo decreto delegato. Al riguardo è comunque opportuno osservare che il predetto avviso contrario può invece tramutarsi in un parere favorevole qualora l'Amministrazione accedesse alla seguente, diversa soluzione modificativa del citato articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017: "al comma 1, le parole "5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "5, 6 e 79, comma 4, lettera a)";
- e) articolo 26, comma 1, lettere a), b), c) tese, rispettivamente, a modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché ad espungere il comma 3 del medesimo articolo 83;
- f) articolo 30, comma 2, teso a modificare l'articolo 148, comma 3, del Tuir. Al riguardo valga qui osservare aggiuntivamente (rispetto a quanto già osservato in occasione del parere interlocutorio) che le spiegazioni date dall'Amministrazione

(in sostanza volte a sostenere che gli effetti derivanti dalla proposta modificazione della citata norma del Tuir già si evincerebbero dal sistema e, dunque, già sarebbero oggi operanti) si scontrano con la diversa evidenza derivante dalla tecnica legislativa prescelta per la formulazione della ipotesi di modificazione in argomento. L'Amministrazione, invero, ha optato per la redazione di una novella che palesemente opererebbe ex nunc, con ciò smentendosi il fatto che – in tesi – i predetti effettivi già oggi vigerebbero ex tunc.

4. - Menzione autonoma merita il parere contrario del Consiglio di Stato, che qui si esprime, relativamente alla proposta modificativa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), dello schema di decreto delegato, tesa a sopprimere il comma 15 del vigente articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

In aggiunta a quanto già criticamente rilevato in occasione del parere interlocutorio, si può adesso aggiungere che, in argomento, l'Amministrazione referente risulta essersi rimessa all'avviso finale del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente competente per materia.

Il Consiglio di Stato non ha ricevuto alcun contributo valutativo da parte di questo diverso Dicastero, onde la conseguenza non può che essere – rispetto alle ricordate, precedenti considerazioni critiche – un avviso contrario alla ipotesi di soppressione del predetto comma 15 del vigente articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

5. - Per ragioni sistematiche, l'avviso contrario che precede non può non estendersi all'articolo 31, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo in rassegna, che va pertanto soppresso, volto a novellare l'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

6. - Si prende poi positivamente atto che l'Amministrazione referente ha già condiviso le osservazioni che, col precedente parere interlocutorio, il Consiglio di Stato ha formulato in ordine agli articoli 31 e 34 dello schema di decreto legislativo

in questione.

7. - Può non essere inopportuno – volgendo alle conclusioni – sottolineare che il Consiglio di Stato, col presente parere e con quello interlocutorio precedente, non ha minimamente inteso sindacare le scelte politiche retrostanti le proposte emendative per le quali, qui, si esprime avviso contrario.

Quest'ultimo, infatti, involge soltanto l'opzione per la forma di genesi prescelta di questi emendamenti, non certo le loro ragioni d'ordine politico o sostanziale.

Nulla perciò impedisce all'Amministrazione referente – ove continui a desiderarle – di riproporre l'insieme degli emendamenti commentati attraverso un diverso ed adeguato veicolo legislativo.

In ciò, del resto, l'Amministrazione è altresì agevolata dall'egregia e ardita soluzione già individuata – e positivamente riscontrata con la medesima arditezza dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze – con la formula dispositiva di cui all'articolo 33 dello schema di decreto legislativo in esame.

Una formula che, dotata già oggi di una propria autonomia funzionale e di adeguatezza dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio degli effetti di finanza pubblica, ben potrà essere abbinata all'occorrenza – all'interno di un altro veicolo legislativo, diverso da un decreto delegato di mera 'integrazione ed attuazione' – all'insieme delle ipotesi emendative, sopra richiamate, che eventualmente si vorranno riproporre.

8. - Sempre per favorire l'Amministrazione referente nell'utilizzo dei suoi residui tempi disponibili per il varo delle modificazioni contenute nello schema di decreto delegato in commento, non interessate dal presente parere contrario, si rimette alla stessa la raccomandazione di una attenta verifica dell'intero schema di articolato alla luce delle note regole di corretta redazione dei testi normativi.

P.Q.M.

Il parere del Consiglio di Stato è, comunque con raccomandazioni, favorevole, in parte, e contrario, nel resto, nei sensi e nei termini che precedono.

GLI ESTENSORI  
Stefania Santoleri, Italo Volpe

IL PRESIDENTE  
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO  
Cesare Scimia